



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

Master di II livello in “Diritto del Minore”

Facoltà di Giurisprudenza e di Psicologia 1

Centro di Ricerca della Sapienza per la Tutela della Persona del Minore

***Il divieto delle punizioni corporali
nell’educazione dei figli:
tra diritto e psicologia***

Fabio Cruccu

Dott. in Giurisprudenza

Matr. n. 1367439

Anno Accademico 2009/2010

Tutor: Prof.ssa Anna Maria Marchio

«Ci sono momenti nella vita nei quali diventa assolutamente necessario sapere se è possibile pensare in modo diverso da come si pensa, percepire in modo diverso da come si vede [...] perché, senza questa distanza, non è possibile vedere e riflettere oltre. Senza questa curiosità, la ricerca non è altro che una legittimazione di ciò che si sa già [...]. Soltanto così si può osare scoprire fino a che punto sarebbe stato possibile pensare e percepire in modo diverso»^{}.*

^{*} Duden, B. (1994). *Il corpo della donna come luogo pubblico: sull'abuso del concetto di vita*. Torino: Boringhieri, 16.

Indice

1. Premessa	4
2. <i>Background</i> storico-culturale: il maltrattamento sul minore. Le tipologie di abuso	6
3. Maltrattamento e violenza: il quadro normativo e i limiti della tutela	17
4. Le punizioni corporali: definizione, tipologie e legislazione	23
5. Il divieto delle punizioni corporali tra le mura domestiche: i metodi educativi. La c.d. <i>pedagogia nera</i> e l’abuso educativo	28
6. Riflessioni, analisi e criticità evidenziate dalla dottrina e dalla giurisprudenza: l’abuso dei mezzi di correzione e i maltrattamenti verso i fanciulli	31
7. I c.d. <i>ordini di protezione</i>	39
8. Globalità e riscontri culturali: l’educazione nella famiglia straniera e la violenza	42
9. Gli effetti delle punizioni corporali: conseguenze psicologiche e meccanismi intergenerazionali	43
10. Conclusioni e prospettive: verso una «legge <i>anti-schiaffo</i> »?	48
Riferimenti bibliografici	51

1. Premessa

«Tutti i minori, siano essi bambini o adolescenti, in ogni momento e in ogni contesto, sono titolari di diritti umani inalienabili. Picchiarli, e non importa quanto lievemente, è sempre un misconoscimento del diritto al rispetto della loro dignità umana e alla loro integrità fisica e mentale»¹.

Per molti anni il maltrattamento dei minori in famiglia è stato identificato soprattutto con la violenza fisica, di cui la *sindrome del bambino battuto*, descritta dal pediatra nordamericano Henry Kempe, è ancora oggi l'espressione clinica più conosciuta².

Almeno fino al XX secolo, la storia dell'umanità non è stata particolarmente attenta a questo problema e miti, leggende e fatti di cronaca confermano che le punizioni corporali – elargite con intenti educativi – sono una costante di qualsiasi società e appaiono fortemente radicate nel tessuto culturale, rendendo arduo un mutamento nella mentalità collettiva.

Ciò che emerge dai *mass media* è solamente la punta di un iceberg: quotidianamente, infatti, assistiamo a genitori che percuotono violentemente il figlio che ha disubbidito, lo denigrano, gli urlano contro o che mettono in atto subdole forme di maltrattamento psicologico perché non riescono a trovare altro metodo per imporre l'educazione e la disciplina sulla prole. È inaccettabile che ancora oggi in Italia non sia espressamente vietato punire fisicamente i bambini nel contesto familiare³.

All'interno dell'ampia tematica legata agli abusi e violenze sui minori, il presente lavoro si focalizzerà sulla necessità di vietare metodi educativi rigidi da parte dei genitori sui propri figli. Il concetto di aiuto alla crescita è spesso sostituito da un senso di proprietà nei confronti del figlio e ciò altera la funzione educativa in una funzione di addestramento.

Non c'è mai bisogno di ricorrere alla violenza nell'educare i bambini e gli adolescenti. Lo scenario normativo internazionale, infatti, ha dimostrato che un cambiamento in questa direzione è possibile: in Svezia, nel 1979, le punizioni corporali nei confronti dei bambini in ambito familiare sono state espressamente vietate e, a seguito di questo mutamento,

¹ Si apre così il *Manifesto per un'educazione non violenta* presentato da Save The Children Italia il 31 marzo 2010 a Roma, in occasione di una tavola rotonda alla quale ho partecipato e durante la quale sono stati analizzati i risultati di una ricerca realizzata in collaborazione con Ipsos e avente a tema *Le punizioni corporali nei confronti dei bambini e delle bambine: promuovere un'educazione senza violenza e una riforma normativa in Italia*.

² Pajardi, D. (2009). Individuazione e valutazione del danno nei soggetti esposti a violenze familiari, in *Minorigiustizia*, n. 3, 26-32.

³ Cfr. il *Manifesto per un'educazione non violenta* promosso da Save The Children Italia sul sito web <http://www.savethechildren.it> e Moro, A. C. (1988). *Erode tra noi. La violenza sui minori*, Milano: Mursia, 5.

molti organismi internazionali stanno sollecitando l'introduzione di una legge che metta al bando qualsiasi forma di violenza sul minore.

Il Consiglio d'Europa ha proposto ai 47 Paesi suoi membri di bandire per legge le punizioni corporali ai figli. Questa legge è attualmente in vigore in 13 Paesi⁴.

Secondo l'Iniziativa Globale *End All Corporal Punishment of Children*⁵ solo 29 Paesi hanno vietato le punizioni corporali in tutti i contesti, mentre sono almeno 87 i Paesi che ancora non proibiscono il ricorso alle punizioni fisiche nelle scuole e 150 quelli che non le proibiscono all'interno degli istituti di pena.

In Italia, i maltrattamenti in famiglia o verso i fanciulli (art. 572 c.p.) e l'abuso dei mezzi di correzione (art. 571 c.p.) puniscono i maltrattamenti all'infanzia, che sono però una cosa diversa rispetto alle punizioni corporali. Queste sono, infatti, proibite nell'ambito scolastico e nell'ordinamento penitenziario, mentre in ambito familiare sono libere da qualsiasi regolamentazione e sono un retaggio culturale che viene giustificato sostenendo l'assurdità che la punizione viene inflitta per il bene del minore.

Non si deve poi dimenticare che occorre distinguere tra il genitore maltrattante occasionale e quello che, con frequenza, impiega la violenza per «educare» la prole ricorrendo ad abusi fisici e psicologici, fino ai tragici epiloghi che possono condurre alla morte.

Molteplici e discordanti possono essere i punti di vista su questo tema che non lascia nessuno indifferente. Da una parte vi sono coloro che ritengono che se venisse creata una legge con tale contenuto, si andrebbe a incidere eccessivamente sulla potestà genitoriale, svuotandola di contenuto. Altri sostengono, invece, che tale preoccupazione non ha alcun fondamento: negli altri paesi che hanno legiferato in merito non ci sono dati che testimoniano un aumento dei processi a carico dei genitori, ma anzi si è provveduto ad inviare un chiaro messaggio all'incentivazione di forme di genitorialità positiva. Altri, ancora, si dividono: è necessaria una legge per operare una sensibilizzazione o è solo

⁴ Per la posizione del Consiglio d'Europa, v. sito *web* www.coe.int, voce: *children and corporal punishment*.

⁵ A livello globale hanno attualmente (ottobre 2010) provveduto ad abolire le punizioni corporali 29 Stati: Svezia (1979), Finlandia (1983), Norvegia (1987), Austria (1989), Cipro (1994), Danimarca (1997), Lettonia (1998), Croazia (1999), Bulgaria, Germania, Israele (2000), Islanda (2003), Romania, Ucraina (2004), Ungheria (2005), Grecia (2006), Nuova Zelanda, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna, Uruguay, Venezuela (2007), Costa Rica, Liechtenstein, Lussemburgo (2008), Moldova (2009), Kenia, Polonia e Tunisia (2010). Estonia, Irlanda, Lituania, Repubblica Ceca, Slovacchia e Slovenia hanno comunicato che intendono abolire le punizioni corporali in futuro. Cfr. sito *web* <http://www.endcorporalpunishment.org/pages/frame.html>.

attraverso una sensibilizzazione che è possibile introdurre una legge e una conseguente accettazione da parte della collettività?

Naturalmente il fenomeno riguarda famiglie di qualsiasi ceto sociale in cui i legami affettivi tra i coniugi e tra i coniugi e la prole sono stabili, le famiglie con genitori separati o divorziati, le famiglie di fatto e quelle ricostruite.

Una recentissima indagine⁶ conferma che ben una famiglia su quattro ricorre a schiaffi e sculacciate per educare i figli e, in situazioni limite, ben il 53% dei genitori si affida alle punizioni fisiche. Tuttavia, questi *metodi educativi buoni* possono essere ricompresi in forme di abuso e maltrattamento fisico e/o psicologico nei confronti del bambino/adolescente.

In un'importante sentenza della Suprema Corte di Cassazione del 1996 è stato sottolineato come sia

anacronistico e giuridicamente insostenibile il ricorso ai maltrattamenti e ai mezzi di correzione nell'educazione della prole. In nessun caso può ritenersi lecito l'uso della violenza fisica o psichica, sia pure distortamente finalizzato a scopi educativi: ciò sia per il primato attribuito alla dignità della persona del minore, titolare di diritti e non più, come in passato, oggetto di protezione da parte degli adulti; sia perché non può perseguirsi, quale meta educativa, un risultato di armonico sviluppo di personalità, utilizzando mezzi violenti e costrittivi che tali fini apertamente contraddicono⁷.

A tutela del minore, con la legge n. 154/2001, sono stati introdotti i c.d. *ordini di protezione*.

In conclusione, nessuna religione, cultura, situazione economica o «metodo educativo» possono essere delle valide giustificazioni per colpire un bambino, schiaffeggiarlo, maltrattarlo, umiliarlo o praticare qualsiasi altra forma di violenza che non rispetti la sua dignità.

2. Background storico-culturale: il maltrattamento sul minore. Tipologie di abuso.

In questo ampio contesto, ascrivibile nella macroarea della violenza, il *focus* sarà incentrato sul ricorso alle punizioni corporali inflitte ai minori dalle figure genitoriali nell'ambito educativo, le conseguenze sullo sviluppo della loro personalità e la tutela

⁶ Ricerca sui sistemi educativi familiari in Italia, marzo 2010, condotta da Save The Children Italia e Ipsos.

⁷ Cfr. Cass., sez. VI, 16 maggio 1996, n. 4094, Cambria, in *Cass. Pen.*, 1997, 31. V. anche Gruppo CRC, 2° Rapporto supplementare alle Nazioni Unite sul monitoraggio della Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza in Italia, settembre 2009, Roma, 84.

penale e civile che l'ordinamento italiano ha approntato per offrire un rimedio a questo fenomeno ancora sommerso⁸.

La parola violenza deriva dal latino *vis*: con essa s'intende «l'uso della forza fisica o psichica per imporre o ottenere qualcosa, in generale, finalizzata a scopi egoistici e con disinteresse del danno che viene indotto a chi la subisce»⁹.

Non è certo possibile compiere una rassegna esaustiva delle molte violenze che nel lungo cammino dell'umanità hanno contrassegnato il rapporto adulto-bambino. Qualche cenno però è sufficiente per illustrare l'entità e la continuità del fenomeno.

Nella storia dell'umanità, il bambino è sempre stato oggetto di minaccia da parte degli adulti¹⁰: le più svariate forme di maltrattamenti sono state approvate e giustificate per secoli, come dimostrano miti, fiabe e religioni che ci fanno percepire come, nelle diverse culture, l'abuso sul minore sia sempre stato normalizzato o tollerato¹¹.

Sin dai primordi della civiltà l'uccisione dei bambini indesiderati o deformi era legalizzata e largamente praticata; nella cultura romana il *pater familias* poteva decidere della condizione dei propri figli e avere su di essi potere di vita e di morte.

Si deve purtroppo riconoscere che non esisteva il comune sentimento per l'infanzia e che i bambini erano ritenuti cose di proprietà dei genitori¹². La tradizione mitologica è

⁸ Ponzo, E. (1986). Il bambino tra mito, realtà e utopia, in A. Dell'Antonio, G. De Leo (a cura di), *Il bambino, l'adolescente e la legge. Esperienze e prospettive di collaborazione tra giuristi e psicologi per la tutela del minore*, Milano: Giuffrè, 9-19.

⁹ La violenza è un comportamento acquisito, non predeterminato geneticamente, che si apprende con l'esperienza, influenzato da fattori psicologici, culturali e sociali. Cerbo, R. (1999). La violenza (dell'adulto), in G. Di Piero, *Il bambino maltrattato e/o abusato*, Comitato i diritti dei bambini nel 2000, Roma: Pellicani, 71.

¹⁰ Montecchi, F. (2005). *Dal bambino minaccioso al bambino minacciato. Gli abusi sui bambini e la violenza in famiglia: prevenzione, rilevamento e trattamento*, Milano: F. Angeli, 15-18.

¹¹ I miti greci abbondano di abusi: raccontano storie di seduzione ascrivibili a tendenze pedofile (Zeus rapisce il giovane Ganimede per farne il suo amante), storie di figli abbandonati dai genitori (Edipo lasciato su una montagna), divorati dal padre (il mito di Crono) o, infine, uccisi dalla madre (il mito di Medea). Anche molte fiabe enfatizzano l'aspetto di una madre datrice di vita e di morte. Altre, pongono l'accento sui rischi in cui incorrono i bambini a causa della trascuratezza di genitori (Pollicino, Cappuccetto Rosso, Hansel e Gretel) spesso illuminando con la loro visione atemporale anche i più recenti fatti di cronaca. Un cenno a parte merita l'elemento magico e/o divino del bambino sottratto alla morte (Mosè abbandonato dalla madre nel Nilo, Romolo e Remo allattati da una lupa, la strage degli innocenti ordinata da Erode). Montecchi, F., *op. cit.*, 15 e ss.

¹² Dosi, G., Porfini, E. (1992). *Vocabolario di famiglia, la violenza contro i minori*, Roma: Edizioni associate, 9.

ricca di numerosi ed efferati figlicidi, nonché di sacrifici rituali di bambini per i più diversi motivi¹³.

La situazione non muta neppure nelle società storiche successive e più civilizzate, sebbene scompaia il sacrificio rituale: l'assoluta negazione del valore della vita del minore e della sua personalità resta a lungo patrimonio della comune cultura¹⁴.

È solo a partire dalla metà dell'Ottocento che si ritrova nella letteratura scientifica la dimostrazione della presa in carico del problema. Ciò ha portato allo sviluppo della cultura dei diritti dell'infanzia che ha sollecitato la nostra società al riconoscimento, intervento e trattamento degli abusi. Solo negli ultimi decenni si è incominciato a studiare approfonditamente il fenomeno, individuando gli elementi sintomatici del maltrattamento¹⁵.

Se, in seguito all'influenza della religione cristiana fu proclamato il rispetto per tutti i deboli, nasce in tutti gli ordinamenti del mondo occidentale una condanna per l'uccisione degli infanti, ma non per questo si attenuano le forme di violenza che rendono le condizioni di vita dell'infanzia drammatiche: notevoli erano le sofferenze a cui quotidianamente venivano sottoposti i bambini, spesso senza ragione, solo perché si riteneva che le privazioni e le percosse temprassero il carattere e contribuissero ad una «migliore educazione»¹⁶.

In realtà fino al nostro secolo la società mostrava indifferenza nei confronti della vita o della morte dei bambini: la sommaria rassegna che precede dimostra che l'aggressività e la distruttività inflitta ai figli sono una costante che ritroviamo sotto tutte le latitudini e in tutti

¹³ Ne sono esempi l'offerta del figlio del Re per assicurarsi la protezione e l'alleanza degli dei; il sacrificio di un bambino in occasione della fondazione di un nuovo villaggio perché fossero protetti i vivi contro gli attacchi degli spiriti del luogo; il sacrificio agricolo con cui si cercava di ottenere in cambio della vita del figlio la fertilità dei campi, la crescita delle messi o l'abbondanza. Moro, A. C., *Erode tra noi*, cit., 8-9.

¹⁴ Gli egiziani ritenevano che i genitori, avendo dato la vita ai figli, dovevano andare esenti da pena in caso di omicidio della prole; nella Grecia, Licurgo rimise il diritto di vita e di morte sui neonati agli anziani della tribù i quali condannavano a perire i bambini deboli e malformati in quando non avrebbero potuto essere utili né a sé, né alla patria. Nell'antica Roma solo nel 374 d.C. l'uccisione di un bambino fu legalmente considerato un omicidio. Ed è significativo che anche le menti più illuminate della cultura greco-latina (Platone, Aristotele, Cicerone, Seneca e Plutarco) accettavano e giustificavano la violenza sul bambino, che poteva portare anche all'uccisione. Carloni, G., Nobili, D. (1975). *La mamma cattiva: fenomenologia e antropologia del figlicidio*, Firenze: Guarraldi, 34 e ss.

¹⁵ Moro, A. C. (2008). *Manuale di diritto minorile*, (a cura di) L. Fadiga, Bologna: Zanichelli, 422-464.

¹⁶ È noto come nella scuola e nelle famiglie le punizioni corporali costituivano lo strumento pedagogico per eccellenza: nelle scuole inglesi era stato addirittura istituito uno specialista delle punizioni corporali: il *flagellante*. Scott, G. R. (2006). *Storia delle punizioni corporali*, Milano: Oscar Storia Mondadori, 12 e ss.

i tempi: mutano le modalità attraverso cui esse si esprimono ma non muta l'atteggiamento nei confronti dell'infanzia¹⁷.

Oggi la posizione degli adulti è sostanzialmente cambiata, ma possiamo veramente sostenere che sono stati banditi gli atteggiamenti violenti, che l'adulto è sempre attento ai bisogni del bambino e, soprattutto, disposto a riconoscere la sua funzione educativa come un servizio e non come un potere sull'altro?¹⁸

La violenza sui minori non è, però, solo un prodotto storico e culturale ma un problema reale: oggi è proprio una più acuta attenzione all'infanzia che consente di cogliere il disvalore di comportamenti fino a ieri tollerati e che rende, evidentemente, ambigue e superate molte disposizioni presenti nei nostri codici¹⁹. Per citare quanto a noi qui interessa, si può ricordare che la *violenza c.d. pedagogica* è ancora permessa dalla legge: il codice penale, infatti, vieta solo l'abuso dei mezzi di correzione e non il loro uso e, inoltre, la morte di un bambino cagionata da maltrattamenti è punita assai meno gravemente dell'omicidio²⁰.

Nonostante queste e altre ambivalenze, va riconosciuto che la legislazione di questi ultimi anni ha fatto significativi passi avanti: dal concetto di *minore-oggetto* si è passati al concetto di *minore come soggetto pienamente titolare di diritti*. L'attenzione al minore, alle sue esigenze e al suo sviluppo si è particolarmente accentuata dopo la promulgazione del Nuovo Diritto di Famiglia (1975) in cui cadeva una concezione gerarchica di questa, sotto la guida del padre, e si accoglieva il principio di pari dignità di tutti i componenti del nucleo familiare²¹.

Nonostante questi progressi, persiste ancora oggi un pudore etico-sociale che impedisce di considerare diffuso il fenomeno della violenza nella famiglia e che attribuisce la violenza alle stereotipate figure genitoriali affette da patologie mentali o in condizioni sociali degradate ma, in verità, essa è presente in tutti ceti sociali.

¹⁷ La messa in atto di forme di abuso è strettamente legata al ruolo che il bambino occupa all'interno della famiglia. Nel XVIII sec. il bambino non era adeguatamente accudito dalle cure materne ma era «dato a balia» e, di fatto, si trattava di un infanticidio larvato di massa. Questa consuetudine danneggiava i processi di attaccamento del piccolo ai genitori, influenzando negativamente sul loro futuro rapporto. Inoltre, ancora nel 1700 la morte di un bambino era considerata un fatto del tutto irrilevante. Ponzio, E., *op. cit.*, 9-19.

¹⁸ Moro, A. C., *Erode tra noi*, cit., 15-16.

¹⁹ Dosi, G., Porfini, E., *op. cit.*, 9 e ss.

²⁰ Bisacci, M. C. (2007). Gli sfumati contorni dello *ius corrigendi*, in *Cass. Pen.*, 12, 4719 e ss.

²¹ Dell'Antonio, A., De Leo G. (1986)(a cura di). *Il bambino, l'adolescente e la legge. Esperienze e prospettive di collaborazione tra giuristi e psicologi per la tutela del minore*, Milano: Giuffrè, 1-6.

Nella definizione di abuso all'infanzia sono comunemente ricompresi comportamenti diversificati tra loro: dal maltrattamento fisico alla trascuratezza, dalla violenza sessuale agli abusi psicologici. Sembra, pertanto, fondata l'opinione che ritiene impossibile ricondurre le forme di abuso a un'unica definizione²². E, difatti, l'esame della letteratura sull'abuso all'infanzia conduce alla conclusione che il concetto di abuso sia un concetto relativo, soggetto all'evoluzione di fattori sociali e culturali.

Provvedimenti nell'interesse del minore erano ovviamente presi anche in precedenza, ma la determinazione di tale interesse non risultava problematica se il giudice si atteneva alla definizione di educazione data dal legislatore nelle precedenti norme sulle competenze della famiglia, che stabilivano la validità di un'educazione fatta «in modo conforme ai principi della morale» (art. 147 c.c. del 1865)²³.

In parte le cose sono rimaste come prima: il bambino viene ancora oggi maltrattato dai genitori e, addirittura, vi sono state delle scuole che caldeggiavano il ricorso a violenze e a maltrattamenti presentandoli sotto vesti pedagogiche, come nelle crudeli scuole della prima metà del 1900, delle quali quella di Schreber rappresenta la massima espressione del concetto di *pedagogia nera*²⁴.

Nel riformato art. 147 c.c., invece, si pone l'accento sulla «necessità di un'educazione che tenga conto delle capacità, delle inclinazioni e aspirazioni dei figli» e ciò sposta l'ottica di valutazione dell'interesse del minore sulla realtà concreta, sui suoi bisogni e sulla sua storia. Un ulteriore passo in questo senso è stato fatto con la legge sull'affidamento e l'adozione (l. n. 184/1983, modificata poi con la l. n. 149/2001).

Se ciò ha mutato radicalmente il concetto di interesse del minore, quali sono i parametri per valutare la capacità educativa di un genitore e come si deve intendere la violenza?²⁵

Si valuta che siano molte migliaia l'anno oggi in Italia i casi di violenza fisica, psicologica e sessuale ai danni di bambine e bambini. Non esistono stime ufficiali, ma su un dato sembra esserci pieno accordo tra gli addetti ai lavori: «l'abuso non è solo un fatto o un comportamento ma qualcosa di più; precisamente si tratta di una relazione»²⁶. La violenza è una delle modalità con cui la famiglia tratta e risolve un problema di relazioni. Il

²² Dosi, G., Porfini, E., *op. cit.*, 7 e ss.

²³ Dell'Antonio, A., De Leo G., (a cura di), *op. cit.*, 1 e ss.

²⁴ Ponzio, E., *op. cit.*, 14. V. *infra* nel proseguo del lavoro.

²⁵ Dell'Antonio, A., De Leo G., (a cura di), *op. cit.*, 2.

²⁶ Dosi, G., Porfini, E., *op. cit.*, 10.

maltrattamento del bambino non è quasi mai, cioè, un comportamento isolato, ma è l'esito di un conflitto tra genitori e figli e, nelle separazioni conflittuali, tra genitori che utilizzano il figlio l'uno contro l'altro.

In questo contesto al bambino maltrattato va garantito che l'abuso sia interrotto e, contemporaneamente, si avverte l'esigenza di aiutare la famiglia abusante o maltrattante²⁷. Si coglie qui uno dei problemi più drammatici dell'intervento istituzionale nelle situazioni di violenza familiare: come conciliare la necessità sociale della sanzione per i responsabili della violenza con l'esigenza di garantire la protezione alla vittima da ennesimi maltrattamenti e, ove possibile, la ricostruzione delle relazioni familiari che hanno originato la violenza?²⁸

Costruire un corretto rapporto educativo, capace di contribuire efficacemente ad una crescita armonica di una personalità *in fieri*, implica, innanzitutto, sviluppare una maggiore attenzione nei confronti del minore²⁹.

Che cosa si deve intendere oggi per violenza e maltrattamento all'infanzia? Secondo la formula offerta dal Consiglio d'Europa (Strasburgo, 1978) rientrano nella nozione in esame «gli atti e le carenze che turbano gravemente il bambino, che attentano alla sua integrità corporea, al suo sviluppo fisico, affettivo, intellettuale e morale»; una fenomenologia le cui manifestazioni sono soprattutto la trascuratezza, le lesioni di ordine fisico, psichico e/o sessuale da parte di un familiare o di altri che hanno la cura del bambino³⁰.

Non sempre vi sono informazioni corrette e dettagliate sull'abuso: la diffusione di notizie e la conseguente presa di coscienza dell'opinione pubblica ha determinato un'abbondanza di attribuzioni e una sovrapposizione di significati al termine. Spesso, infatti, si focalizza l'attenzione sull'abuso sessuale dimenticando gli altri tipi di abuso. Ciò che colpisce è che i casi che riempiono le cronache siano in prevalenza abusi sessuali, che sono in numero inferiore rispetto ai più frequenti abusi fisici e psicologici. Non solo

²⁷ Si vuole evitare il ciclo intergenerazionale dell'abuso. Cirillo, S., Di Blasio, P. (1989). *La famiglia maltrattante. Diagnosi e terapia*, Milano: Cortina, XXI-XXXI, 59 e ss.

²⁸ Dosi, G., Porfini, E., *op. cit.*, 11 e ss.

²⁹ Petrera, S. (1999). L'educazione: strumento di tutela del diritto allo sviluppo, in G. Di Piero, *Il bambino maltrattato e/o abusato*, Comitato i diritti dei bambini nel 2000, Roma: Pellicani, 89.

³⁰ Luzzatto, A. G., Soranzio, L., Zoldan, R. (1991). L'abuso e la violenza, in P. Cendon (a cura di), *I bambini e i loro diritti*, Bologna: Il Mulino, 353-354.

dunque abuso sessuale ma anche e soprattutto maltrattamenti e, nello specifico, punizioni corporali con finalità educative.

A queste esigenze si cerca di rispondere attraverso le classificazioni redatte dai maggiori esperti mondiali sull'abuso. È necessario un approccio multidisciplinare al problema della violenza sui minori: la sinergia delle competenze specifiche medico-psicopedagogiche e giuridiche è considerata una prassi indispensabile per affrontare tali situazioni³¹.

Mentre negli USA il problema del maltrattamento era stato affrontato negli anni Quaranta da Caffey e negli anni Sessanta da Kempe, la prima segnalazione italiana si ebbe nel 1962 ad opera di Rezza, un pediatra di Roma. Le sue teorie furono dapprima accolte con scetticismo e ironia: i suoi colleghi, infatti, pensavano che nella patria della «famiglia perfetta» certi episodi non potessero accadere³².

La violenza ha mille forme, ma individua un'unica ingiustizia: è un legame che vincola un oppresso a un prepotente³³.

A questo punto è opportuno definire e classificare sommariamente le diverse forme di maltrattamento e di abuso, secondo i criteri elaborati dall'esperienza clinica, per meglio comprendere l'entità del fenomeno e la molteplicità delle sue manifestazioni³⁴. Volendosi operare una classificazione è possibile distinguere tra:

- A) abuso fisico,
- B) abuso psicologico,
- C) patologia della somministrazione delle cure,
- D) abuso sessuale.

A) Abuso fisico: si tratta di quegli atti compiuti su un minore da coloro che debbono prendersi legalmente cura di lui e dai quali derivano lesioni fisiche. La nascita del sospetto di quello che è presentato come un «incidente» può derivare da una storia non credibile o da storie contrastanti; l'arrivo al pronto soccorso con notevole ritardo e la scarsa

³¹ Di Piero, G., *op. cit.*, 12 e ss.

³² Sono stati gli studi dei pediatri a mettere a fuoco il problema: J. Caffey pubblicò l'articolo *Multiple fractures in the long bones of infants suffering from chronic subdural hematoma* (1946) e H. Kempe il noto *The battered child syndrome* (1962). In Italia, E. Rezza e B. De Caro espongono le loro osservazioni in *Il maltrattamento dei bambini* (1962). Questi saggi sono riportati in Di Piero, G., *Il bambino maltrattato e/o abusato. Il punto di vista del pediatra*, in G. Di Piero (a cura di), *op. cit.*, 23 e ss.

³³ Resta, E. (1998). *L'infanzia ferita*, Roma: Laterza, 17 e ss.

³⁴ Assante, G., Giannino, P., Mazziotti, F. (2007). *Manuale di diritto minorile*, Milano: Laterza, 242-243.

preoccupazione dei genitori; il riscontro di precedenti cartelle cliniche nello stesso pronto soccorso.

Tale tipologia³⁵ di maltrattamento si differenzia dai *traumi da gioco*, per la presenza nel *bambino sbattuto* di: a) ecchimosi, cicatrici recenti e pregresse: nei traumi da gioco sono abitualmente presenti sulle regioni tibiali anteriori, fronte e braccia mentre nel caso di maltrattamento si riscontrano su volto, spalle, natiche, torace e dorso; b) lesioni lasciate da corde, fruste, fili elettrici, fibbie di cinture. Se si accertano esiti di lesioni pregresse il sospetto si rafforza con un'analisi accurata e completa di foto, radiografie o ecografie ossee; c) ustioni: occorre fare attenzione a quelle simmetriche da immersione e a quelle multiple e profonde o, ancora, a quelle che conservano la forma dell'oggetto (utensili da cucina) con cui la cute è venuta a contatto; d) fratture ossee multiple non plausibilmente spiegabili dai genitori; e) lividi, traumi cranici o fratture delle ossa lunghe causati dallo scuotimento violento del bambino tenuto per i piedi o per le mani. Infine, possono aversi emorragie e/o lesioni da traumi addominali con rottura della milza o del fegato³⁶.

B) Abuso psicologico/emotivo: si tratta della forma di maltrattamento più nascosta e devastante, nel quale il bambino è denigrato, umiliato, indicato come capro espiatorio, messo in ridicolo. È stato definito come ogni azione o atteggiamento (sporadico o cronico) che pregiudichi seriamente le potenzialità di crescita del minore e impedisca di sviluppare un'immagine positiva di sé. Il maltrattamento psicologico si dipana e avvolge tutte le forme di abuso nella quotidianità dei complessi rapporti tra adulti e minori. Se la violenza fisica è qualcosa di visibile, tangibile e misurabile, la violenza psicologica è, invece, invisibile, intangibile, difficilmente misurabile, risultando perciò ancora più pericolosa³⁷.

Questo tipo di maltrattamento è stato definito il cuore stesso del problema dell'abuso all'infanzia; la situazione più diffusa, subdola e inavvertibile, celata sotto valenze educative. Forse perché gli abusi fisici e sessuali sono più facilmente identificabili, la violenza psicologica ha finito per essere considerata una categoria residuale: tutto ciò che non rientra nella definizione di violenza fisica e/o sessuale è psicologica. D'altra parte, l'abuso psicologico non è neppure una concomitanza o una conseguenza di altre forme di abuso, anche se spesso compaiono simultaneamente. Quando, dunque, è possibile parlare di maltrattamento o violenza psicologica? L'unico accordo che regna tra gli esperti è

³⁵ Di Piero, G., *op. cit.*, 23 e ss.

³⁶ Moro, A. C., *Erode tra noi*, cit., 130.

³⁷ Luzzatto, A. G., Soranzio, L., Zoldan, R., *op. cit.*, 356-357.

riguardo al disaccordo esistente nei confronti di una definizione unica di abuso psicologico³⁸.

L’abuso psicologico si riscontra in: aggressioni verbali o emotive, confinamento in spazi chiusi, permesso cosciente di comportamenti negativi (che incoraggiano la distruttività nei confronti di se stessi); nell’aspettativa che i genitori riversano sul buon andamento scolastico del figlio, pretendendo risultati eccellenti anche in ambiti sportivi o artistici; nel comportamento affettuoso da parte di uno o di entrambi i genitori verso solo uno dei figli e nel rifiuto o poca stima dell’altro (esclusione dalla relazione affettiva).

Infine, possono farsi rientrare nella categoria in esame tutte quelle situazioni di separazione conflittuale tra coniugi in cui i minori sono palesemente strumentalizzati dai genitori nel contrasto reciproco, con effetti sul loro equilibrio emotivo. È questa la condizione in cui vivono i *bambini contesi*, intrappolati in una spirale di violenza³⁹. L’interesse del bambino può essere adeguatamente tutelato solo da un «divorzio costruttivo» che è inteso come un processo nel quale si mira a regolarizzare in chiave positiva la relazione tra i futuri ex coniugi: è certamente nell’interesse dei figli che il rapporto con il genitore non affidatario sia libero e spontaneo. Ciò, inoltre, solleva il bambino dalla preoccupazione che metterà a repentaglio il legame affettivo con l’altro genitore.

Le difficoltà nel contenere e ridurre le più grossolane esplosioni di maltrattamento fisico non incoraggiano certamente nei confronti del tentativo di predisporre idee per affrontare le forme più sottili di abuso psicologico⁴⁰. Nell’indicare le tappe dello sviluppo della coscienza del problema e della lotta nei confronti della violenza sui minori, la letteratura indica «un primo momento di negazione del problema, seguito dal riconoscimento dell’abuso fisico ma non di quello mentale. Cominciare a “vedere” l’abuso fisico e a farvi fronte ha significato in primo luogo ammettere l’esistenza di *violenze attive* (maltrattamenti) ma non ancora di quelle *passive* (omissioni: incurie e deprivazioni)»⁴¹.

³⁸ Mariani, A. M. (1993). *L'alunno vulnerabile, pedagogia del mal-trattamento psicologico*, Milano: Unicopli, 17-18.

³⁹ Moro, A. C., *Erode tra noi*, cit., 221-228.

⁴⁰ Di Piero, G., *op. cit.*, 26 e ss.

⁴¹ Mariani, A. M., *op. cit.*, 7-8.

C) Patologia della somministrazione delle cure: questa forma di abuso riguarda quelle situazioni in cui i genitori non provvedono ai bisogni fisici e psichici del minore, in rapporto al momento evolutivo o all'età o vi provvedono in maniera eccessiva⁴².

L'abuso non riguarda solo il bambino sano, ma anche quello con patologia cronica trascurata, ad esempio i casi di diabete o di asma. Nei casi di grave trascuratezza, il minore subisce gli effetti delle omissioni o delle carenze dei familiari circa i propri bisogni fisici: abbigliamento inadeguato alle condizioni atmosferiche, incomplete vaccinazioni, trascuratezza alimentare e denutrizione, inadeguata protezione da pericoli fisici o sociali.

La patologia della somministrazione delle cure comprende tre categorie cliniche: l'*incuria* vera e propria, quando le cure sono carenti e possono essere di tipo fisico o psicologico; la *discuria*, che rappresenta una distorsione della somministrazione delle cure fornite in modo inadeguato e inappropriato al momento evolutivo; l'*ipercuria*, quando le cure sono somministrate in eccesso. Nell'*ipercuria* vanno poi incluse tre tipologie: la *sindrome di Münchhausen*, che presenta un grave rischio di danneggiamento fisico del bambino, sottoposto a cure e operazioni inutili; il *chemical abuse*, che comprende la somministrazione al bambino di sostanze chimiche o farmacologiche, nella convinzione, anche in questo caso errata e delirante, che egli ne abbia bisogno; il *medical shopping*, che si manifesta con una costante preoccupazione sullo stato di salute dei figli, condotti ripetutamente da uno specialista all'altro, spesso per una malattia inesistente, con gravi conseguenze per la loro psiche⁴³.

D) La forma certamente più grave di abuso resta l'abuso sessuale, che comprende tutte le pratiche (manifeste o mascherate) cui sono sottoposti i bambini e che si può suddividere in due categorie: l'abuso intrafamiliare e l'abuso extrafamiliare⁴⁴.

Alla base del comportamento maltrattante vi sono sempre molteplici cause⁴⁵, sociali e individuali, che interagendo tra di loro scatenano l'aggressività nei confronti dei figli

⁴² Assante, G., Giannino, P., Mazziotti, F., *op. cit.*, 243.

⁴³ Montecchi, F. (1998). *I maltrattamenti e gli abusi sui bambini. Prevenzione ed individuazione precoce*, Milano: F. Angeli, 23 e ss.

⁴⁴ In questa sede non è possibile affrontare la complessa tematica della violenza sessuale. L'abuso sessuale può consistere in atti di libidine, penetrazione o pratiche igieniche inconsuete utilizzate dal genitore in modo erotizzato. Si parla, in questo caso, di abuso mascherato. Considerate le conseguenze devastanti che esso comporta, soltanto un coordinamento multidisciplinare può determinare una conoscenza approfondita del fenomeno, permettendo un intervento di cura e protezione del minore abusato. Assante, G., Giannino, P., Mazziotti, F., *op. cit.*, 244.

principalmente perché s’innestano su personalità immature, incapaci di sviluppare con il proprio figlio una relazione positiva di attaccamento⁴⁶.

Non è senza significato il dato, che emerge costantemente, secondo il quale i genitori maltrattanti sono stati a loro volta bambini maltrattati. Questa drammatica spirale innesca un processo denominato *abused-abusing intergenerational cycle*⁴⁷ che è difficile interrompere e che segnerà pesantemente la vita dei genitori e dei figli⁴⁸.

Inoltre, soffermarsi sulle intenzioni dei perpetratori non aiuta a dissolvere le incertezze: molti degli interventi abusanti, infatti, vengono perpetrati con le *migliori intenzioni*. Cosa trasforma le buone intenzioni in effetti deleteri? Il genitore, nel suo ruolo di educatore, può avere una distorta percezione della realtà dell’interazione dovuta a personali esigenze emotive o a un’errata interpretazione dei bisogni e dei comportamenti della vittima. Ciò comporta che le modalità, l’intensità e la durata dell’intervento risultino sproporzionate rispetto ai risultati perseguiti. In altri casi, poi, l’intervento abusivo è talmente diffuso e tacitamente accettato nella cultura e nella comunità di appartenenza che la probabilità dell’insorgenza di risultati negativi non viene creduta o riconosciuta⁴⁹.

Il tema dell’abuso all’infanzia si è dunque ampliato e articolato. Analizzando le definizioni di maltrattamento *tout court*, è possibile evidenziare alcuni aspetti utili alla delimitazione dell’ambito qui analizzato. Se per maltrattamento si considerano «inappropriati e dannosi atti di omissione o di intervento da parte di genitori o di

⁴⁵ Da ultimo, sorge il problema della prevenzione: tutte le famiglie possono produrre violenza. La violenza sui bambini è un problema che riguarda tutte le professioni a contatto con l’infanzia: il pediatra, l’insegnante, l’assistente sociale e il giurista. È possibile indicare alcuni compiti che vanno complessivamente assolti: a) l’individuazione e l’interruzione della violenza e dell’abuso; b) la necessità di offrire ai genitori l’opportunità per il futuro di occuparsi adeguatamente dei figli (finché è possibile il recupero delle relazioni); c) la sanzione del comportamento violento. Il sistema complesso della condizione dell’infanzia ruota intorno a un perno che i giuristi sintetizzano con l’espressione «interesse del minore». Una locuzione felice e significativa ma con un’alta carica di ambivalenza. La centralità del minore significa il riconoscimento pieno della personalità ma può assumere anche pericolosi contenuti ideologici con il pessimo risultato di creare un feticcio al quale non corrisponde nei fatti una reale capacità di difesa e tutela del bambino, una visione eccessivamente puerocentrica, che isola il bambino dal contesto delle sue relazioni con l’adulto. Dosi, G., Porfini, E., *op. cit.*, 15.

⁴⁶ Assante, G., Giannino, P., Mazziotti, F., *op. cit.*, 243.

⁴⁷ Cirillo, S., Di Blasio, P., *op. cit.*, XXVIII-XXX.

⁴⁸ Moro, A. C., *Erode tra noi*, cit., 140.

⁴⁹ Una definizione di maltrattamento non può contemperare tutte le situazioni di danno dovuto a eventi accidentali o casuali, ma è richiesto che il modello comportamentale adottato renda possibile la previsione e la prevenzione. Così, parlando di maltrattamento psicologico, è necessario distinguerlo da interventi educativi ascrivibili in comportamenti normali (ammonizioni, correzioni e punizioni intese come privazioni). Mariani, A. M., *op. cit.*, 21.

responsabili e/o educatori giudicati», si ritrova qui una distinzione tra maltrattamento diretto e indiretto⁵⁰.

Va emergendo nella nostra società, specie negli ultimi anni, la consapevolezza che molte violenze si abbattano sui minori distorcendone il regolare sviluppo umano: il bambino che ha subito violenza oggi sarà, infatti, l'uomo violento di domani; il bambino incompiuto – perché ha visto arrestato o compromesso il suo processo di crescita – sarà inevitabilmente domani un uomo fragile, insicuro, infantilizzato e incapace di instaurare rapporti con gli altri⁵¹.

3. Maltrattamento e violenza: il quadro normativo e i limiti della tutela.

È certamente una conquista che nel mondo di oggi, al contrario di altre epoche storiche, la violenza fisica e psicologica contro l'infanzia sia universalmente deprecata. Non dobbiamo, inoltre, dimenticare che i maltrattamenti, anche per il diritto, non sono solo quelli lesivi dell'integrità fisica ma anche tutti quei comportamenti che rendono abitualmente dolorose le relazioni tra chi agisce e chi subisce: le continue scenate, gli urli traumatizzanti, le punizioni corporali, la denigrazione, l'abbandono del ragazzo alle sue angosce o alla sua solitudine non sono meno traumatizzanti delle percosse.

Costituisce un pericoloso espediente di rimozione l'enfaticizzazione e l'attenzione prestata alle sole violenze fisiche: si costruisce una copertura nei confronti di tutte quelle nuove e sottili forme di violenza psicologica che, esercitate quotidianamente sul ragazzo e in assoluta tranquillità, possono pregiudicare il processo di crescita. Vi è, in concreto, il rischio che, sull'onda delle denunce e delle condanne verso quella che è la più evidente forma di violenza, si rinunci anche forzatamente ad alzare le mani sui bambini ma che si pongano in essere comportamenti che possono egualmente e pesantemente danneggiare il processo educativo⁵².

Aveva visto giusto la mitologia greca quando, per rappresentare la violenza nella vita (Bia), la rappresentava come una donna nell'atto di uccidere un bambino con una clava: la violenza contro il bambino è l'essenza stessa di ogni violenza e una costante nella vita

⁵⁰ Cesa-Bianchi, M., Scabini E. (1991)(a cura di). *La violenza sui bambini. Immagine e realtà*, Milano: F. Angeli, 11, 26 e 27.

⁵¹ Moro, A. C., *Erode tra noi*, cit., 5 e 34.

⁵² *Ivi*, 6-8.

sociale di ogni tempo⁵³. Quel che certamente non esisteva in epoche precedenti⁵⁴ alla nostra è un approfondito sentimento dell'infanzia e cioè la coscienza che questo stato della vita è uno stadio di grande rilievo nello sviluppo dell'uomo, che anche il bambino è una persona umana con esigenze, caratteristiche peculiari, bisogni e diritti che devono essere rispettati dai suoi genitori e dall'intera società.

Nelle epoche precedenti, invece, il bambino non è titolare di alcun diritto, può essere forgiato da chi su di lui ha poteri assoluti, viene colonizzato e addestrato con qualsiasi mezzo di costrizione e correzione. Non è senza significato che i termini usati per designare il soggetto che vive la condizione infantile siano connotati da una forte valenza negativa⁵⁵.

È solo alla fine del secolo scorso e all'inizio di quello attuale, che le scienze umane della pedagogia, psicologia e sociologia, cominciano ad analizzare il tema dell'infanzia. Ed è con un certo ritardo che anche il diritto incominciò a riconoscere prima che vi sono dei doveri degli adulti nei confronti dei bambini e poi che questi ultimi sono portatori di diritti che non solo devono essere rispettati ma anche attuati⁵⁶. Malgrado il molto parlare della violenza sull'infanzia, ancora oggi su bambini/adolescenti si abbattono non solo le onnipotenze familiari, ma anche la disattenzione delle istituzioni, spesso incapaci di comprendere le loro reali esigenze⁵⁷.

Il 24 settembre 1925 viene approvata a Ginevra dalla Società delle Nazioni la Dichiarazione dei diritti del fanciullo in cui, per la prima volta, si afferma solennemente che il fanciullo deve essere posto in condizione di svilupparsi sul piano fisico e spirituale; un documento ancora semplice ma che segna l'impegno per tutti gli Stati membri a riconoscere l'esistenza di diritti nel bambino⁵⁸.

⁵³ Moro, A. C., *Manuale di diritto minorile*, cit., 422 e ss.

⁵⁴ Nacquero persino dei centri religiosi e parrocchie destinati a prendersi cura e ad aiutare i bambini e che provvedevano alla loro educazione. Emblematico il caso dell'Istituto degli Innocenti a Firenze, posto nel cuore della città e aperto su una piazza ove operavano le botteghe artigiane pronte ad occuparsi attivamente dei ragazzi e ad essere scuole non solo di artigianato ma anche di vita. Moro, A. C., *Erode tra noi*, cit., 18.

⁵⁵ La parola italiana *bambino* è connessa con la parola *bambo* che era usata un tempo per indicare lo sciocco; la parola *marmocchio* deriva dal francese *marmot* che indica la scimmia; la stessa parola *minore* è usata per indicare il soggetto in età evolutiva sottolineando fortemente la sua situazione di debolezza, minorità, incapacità e dipendenza assoluta. Moro, A. C., *Erode tra noi*, cit., 20-24.

⁵⁶ Nel 1874 a New York, per salvare la piccola Mary Hellen dai maltrattamenti dei genitori adottivi, alcuni volenterosi ricorsero alla Società per la protezione degli animali, perché solo comparandola ad un animale seviziato era possibile sottrarla ai suoi parenti. Successivamente incominciarono a nascere istituti giuridici che tendevano a garantire il ragazzo e la sua personalità, http://www.nyspcc.org/nyspcc/history/the_catalyst.

⁵⁷ Moro, A. C., *Manuale di diritto minorile*, cit., 422-423.

⁵⁸ Moro, A. C., *Erode tra noi*, cit., 22.

L'ipotesi di un lavoro che punti alla messa in discussione e all'eventuale rifondazione della normativa italiana sui diritti del minore, muove da una serie di considerazioni:

- la frequenza nelle pagine della cronaca di vicende che vedono i minori come protagonisti e vittime è il segnale dell'esistenza di diffusi malesseri che stentano a trovare un adeguato spazio di emersione nell'opinione pubblica, essendo collegati alla vita privata;
- il polarizzarsi dell'attenzione collettiva verso gli episodi più cruenti può risultare fuorviante per l'interprete e per il legislatore, favorendo iniziative verso risposte più contingenti ai bisogni del momento ma tralasciando di tutelare le situazioni generali;
- si devono prendere in considerazione tutti i versanti dell'esistenza civile del minore (tenendo cioè conto della realtà che egli vive quotidianamente entro la famiglia, nell'ambito della scuola, dello sport e nel tempo libero)⁵⁹.

Significativi passi in avanti vengono compiuti quando inizia ad emergere, nel dibattito culturale degli anni Trenta, il tema della persona umana, qualunque sia il suo grado di maturazione. Da questa affermazione dell'eguale umanità di cui è portatore ogni essere e dalla presa coscienza che lo Stato, inteso come comunità intera e organizzata, deve impegnarsi perché i diritti di ognuno non siano meramente declamati ma anche pienamente goduti, si ha la nascita delle nuove e più significative Dichiarazioni dei diritti dell'uomo, elaborate in sede ONU, nonché l'esplicazione della Carta dei diritti del fanciullo del 20 novembre 1959⁶⁰.

È la nostra Costituzione, attraverso gli artt. 2 e 3, che modifica l'ottica tradizionale con cui si guardava al ragazzo e ai suoi diritti: con l'art. 2, che sancisce il diritto di ogni essere umano (e perciò anche del minore) di maturare una piena personalità, esplicando tutte le sue potenzialità, percorrendo un itinerario di crescita umana. Con l'art. 3 si afferma il diritto di ogni essere umano, specie se debole o meno capace, a vedere rimossi tutti gli ostacoli che concretamente impediscono il pieno sviluppo della sua personalità e viene riaffermato l'impegno a rimuovere tutte quelle situazioni negative che finiscono con l'ostacolare il regolare processo evolutivo⁶¹.

⁵⁹ Cendon, P., *op. cit.*, 21-22.

⁶⁰ *Ivi*, 21-22.

⁶¹ Moro, A. C., *Erode tra noi*, cit., 23-24.

Se guardiamo gli eventi drammatici che vedono protagonisti i minori, emerge come il ventaglio delle ipotesi da considerare sia variegato: maltrattamenti, compravendite di neonati, abbandoni, incesti, sfruttamento del lavoro minorile, tossicodipendenze⁶².

La Carta Costituzionale ha espressamente riconosciuto alcuni specifici diritti al ragazzo: quello all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla tutela della sua attività lavorativa. Opportunamente essa non ha voluto delineare un compiuto «statuto dei diritti del minore», inserendo invece il *favor minoris*⁶³ in un quadro più generale: ciò non porta ad una contrazione dei diritti non elencati, ma ad una maggiore duttilità dell'ordinamento di fronte alle sempre nuove necessità della vita, difficilmente incasellabili in specifiche categorie⁶⁴.

Altre disposizioni costituzionali sono dirette alla salvaguardia dei minori: il diritto/dovere dei genitori di mantenere ed educare i figli; la difesa assicurata ai figli nati fuori dal matrimonio; la tutela del lavoro dei minori e la garanzia riconosciuta, a parità di lavoro, del diritto ad una parità di retribuzione⁶⁵.

Nasce così dalla nostra Costituzione una nuova attenzione ai diritti dei ragazzi, che non solo ha portato a profonde modifiche della legislazione in materia di tutela dei minori ma anche, più in generale, ad una migliore coscienza culturale della necessità di assicurare ai ragazzi un'adeguata educazione ed una più attenta ed effettiva tutela.

Il 1989 è un anno cruciale per la tutela del minore. Nel cammino lento e faticoso, percorso dalla comunità internazionale per assicurare protezione al fanciullo (inteso come ogni essere umano al di sotto del diciottesimo anno di età) si assiste ad una rivoluzione culturale prima che normativa. A trent'anni esatti dalla Dichiarazione approvata dall'ONU, nel 1989 è adottata la Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza⁶⁶, uno

⁶² Cendon, P., *op. cit.*, 22.

⁶³ «Il *favor minoris*, efficace espressione di ascendenza romana, entrato ormai nel gergo giurisprudenziale e legislativo, indica un principio-valore che esprime un ideale di politica legislativa che pone il benessere del minore al centro della legge». Quadrato, M. E. (1995). *Il minore tra interessi e diritti: una lettura comparata*, Bari: Cacucci, 8-9. V. anche Alpa, G. (2006). *I principi generali*, Milano: Giuffrè, 74 e ss.

⁶⁴ Le citate norme costituzionali non sono perciò «norme di chiusura», in quanto riassuntive di tutti i diritti, ma costituiscono, invece, «norme di apertura» ad altre libertà e ad altri valori personali anche se non espressamente richiamati, rendendo così possibile un continuo arricchimento di esse attraverso la continua comune riflessione sui bisogni fondamentali dell'uomo che devono trovare appagamento. Moro, A. C., *Erode tra noi*, cit., 24.

⁶⁵ Cendon, P., *op. cit.*, 22-23.

⁶⁶ La Convenzione del 1989, resa esecutiva in Italia con la l. n. 176/1991, impegna tutta la comunità e tutti gli organi istituzionali a predisporre ed attuare un programma in cui la condizione minorile sia particolarmente considerata.

strumento nuovo e più efficace, perché segna il passaggio dalle mere dichiarazioni di intenti alle regole e ai principi⁶⁷.

Obiettivo è tutelare i minori, garantendo «protezione e benessere». Nella Convenzione ONU del 1989 questi vocaboli, nonché nelle leggi nazionali e internazionali successive, appaiono frequentemente e mirano, nella brevità del loro inciso, a schematizzare e racchiudere il massimo della tutela possibile che deve essere garantita⁶⁸.

Non possiamo certo dire che la situazione odierna sia ottimale: ancora tanta violenza si abbatte sui figli all'interno delle loro famiglie e solo un diritto alla protezione contraddistingue un ordinamento sensibile ai bisogni del minore⁶⁹. Protezione, infatti, è un vocabolo denso e trae origine dalla parola latina *protegere*, formata da due elementi, la preposizione *pro* e il verbo *tegere*, che significano in composizione «in difesa, in favore»⁷⁰. Ma è un concetto destinato a cambiare e a dilatarsi, aprendosi a nuovi compiti, come a quello di assistenza e di guida del soggetto nel delicato periodo della sua formazione e che è poi ricompreso nel concetto-principio guida di «interesse del minore».

Con la nuova disciplina, dunque, l'aspetto della protezione è affrontato in modo diverso: si passa dalla concezione di assistenza benevola, prevista dalla Convenzione dell'Aja (1961), al concetto di protezione inteso come diritto del minore: il duplice patto internazionale stipulato a New York (1966) pone l'accento sul diritto di ogni fanciullo a quelle misure protettive che richiede il suo *status* e, non di meno, la Convenzione di Strasburgo (1967) sull'adozione dei minori riprende, nel preambolo, pur non utilizzando espressamente la parola protezione, il concetto di benessere del minore. Di protezione parla il *Children Act* (1989) ed è soprattutto la Convenzione ONU (1989) a rilevare, innovando lo scenario normativo, che la «promessa di protezione è da intendere come un diritto alla protezione»⁷¹.

Le solenni affermazioni costituzionali sui diritti della persona umana, e quindi sui diritti del fanciullo e la comune diffusa coscienza che anche il bambino deve essere rispettato e protetto non impedisce che, ancora oggi, in un paese che si dice evoluto e civile, si

⁶⁷ Quadrato, M. E., *op. cit.*, 3 e ss.

⁶⁸ Moro, A. C. (1991). *Il bambino è un cittadino. Conquista di libertà e itinerari formativi: la Convenzione dell'ONU e la sua attuazione*, Milano: Mursia, 16-34.

⁶⁹ Moro, A. C., *Erode tra noi*, cit., 23-24.

⁷⁰ Quadrato, M. E., *op. cit.*, 22 e ss., ove si rimanda a Forcellini, AE., *Lexicon Totius Latinitatis*, III, v. *pro*, 869 e v. *protego*, 937.

⁷¹ Quadrato, M. E., *op. cit.*, 22 e ss.

tollerino abusi e maltrattamenti contro i minori: se vi è una reazione contro le più efferate sevizie fisiche, una grave atonia si rileva nei confronti delle micro violenze quotidiane di cui sono vittime i minori e scarsissima è l'attenzione verso le diffuse violenze psicologiche.

Tutte le violenze che avvengono nell'ambito familiare distorcono il processo evolutivo del ragazzo: non sempre il minore trova quell'affetto e quella comprensione che gli sono indispensabili per maturare adeguatamente. Certamente esistono famiglie nelle quali i genitori svolgono in modo ottimale la loro funzione educativa: in un clima di sostegno, serenità e amore guidano il bambino nella crescita. Accanto a queste famiglie, tuttavia, ve ne sono altre che impostano il rapporto con il figlio in modo non corretto e che rischiano di diventare abusanti anche se non sempre se ne rendono conto: è abusante la famiglia autoritaria e dispotica, quella che sfrutta economicamente il figlio o che esige un bambino perfetto e, infine, quella che per iperprotezionismo impedisce al bambino di fare qualsiasi esperienza⁷².

Altro pericolo da considerare è confondere il concetto di violenza con quello di diniego e di ritenere perciò che possa costituire abuso il rifiutare tutto quello che il ragazzo vuole o chiede o imporgli una regola di condotta. Ma il concetto di punizione non va confuso con quello di disciplina: la **punizione**, specie se afflittiva, si risolve in un atto negativo mediante il quale si fanno subire al ragazzo le conseguenze esterne delle sue azioni ed è perciò del tutto inefficace a costruire una personalità; la **disciplina**, invece, aiuta il bambino ad apprendere e a padroneggiare validi modelli di condotta, a interiorizzare la norma e a impadronirsi di un corretto processo di autodeterminazione⁷³.

⁷² «È necessario rompere una cortina di silenzio da sempre presente quando si affronta tale argomento: non si deve dimenticare, infatti, che le condizioni che causano situazioni di violenza nei confronti dei ragazzi derivano anche da condizioni generali di vita poco attente alle esigenze dei minori e alle loro famiglie. Limitarsi a denunciare le violenze dirette subite dai minori, mettendo tra parentesi tutta una serie di fattori sociali deficitari che alimentano e non eliminano le carenze familiari, è un'operazione mistificatoria. Le violenze dirette esercitate in famiglia trovano spesso la loro origine in un insufficiente sostegno al nucleo familiare. Ciò, naturalmente, non costituisce un alibi per i genitori violenti, ma si tende con facilità a criminalizzare la famiglia rendendola responsabile di tutti i fallimenti educativi». Moro, A. C., *Erode fra noi*, cit., 26-27.

⁷³ *Ivi*, 36-40.

4. Le punizioni corporali: definizione, tipologie e legislazione.

Diritto fondamentale del bambino è poter crescere ed essere accudito ed educato secondo le regole socio-culturali riconosciute come proprie dai genitori e dal nucleo di appartenenza. Ma è proprio nella famiglia che più frequentemente si verificano casi di violenza ordinaria sui bambini: maltrattamenti per futili motivi, minacce, punizioni, pressioni psicologiche⁷⁴.

Prima di procedere nell'analisi del tema, occorre fare chiarezza sulla confusione terminologica per cui si parla indifferentemente di abuso, violenza e maltrattamento. Una prima distinzione si rende necessaria tra il concetto di violenza e quello di abuso. Con il termine **violenza** comprendiamo tutti comportamenti o le omissioni commesse con la convinzione di causare dolore o danno a un'altra persona. In un'accezione ristretta, pertanto, vi sono connessi il concetto di intenzionalità e quello di costrizione (fisica o mentale) esercitata da un soggetto su un altro per indurlo a compiere, tollerare od omettere atti che altrimenti non avrebbe compiuto, tollerato o omissi. Quando si parla di **abuso**, invece, la negatività del termine viene fatta risalire ad un «eccesso» pur all'interno di ambiti normalmente consentiti, approvati o solo semplicemente tollerati⁷⁵.

Poiché questo lavoro si occupa di educazione e di relazioni tra genitori e figli, escluderemo a priori di occuparci di violenza sui minori, intesa come ogni intervento volutamente dannoso, per considerare le componenti non volutamente violente di atteggiamenti o interventi considerati e perseguiti, invece, come educativi.

Il tema della protezione del minore dagli abusi e maltrattamenti solo di recente si è imposto all'attenzione di un'opinione pubblica spesso distratta, ciò anche a seguito di un progressivo sgretolamento del c.d. *diritto alla non-intrusione* nel privato della famiglia⁷⁶.

Anche in questo caso, occorre operare una distinzione tra i termini: per quanto concerne il concetto di **maltrattamento**, la sua definizione dipende dalla consuetudine educativa di un certo periodo e di una certa società, circa ciò che è ritenuto il «trattar bene» i soggetti in età evolutiva. Come nel caso dell'«ab-uso», più che di un vizio di volontà (presente invece negli atti violenti: il volere il male altrui) si tratta di una debolezza o un errore della volontà, così che l'azione educativa diventa inconsapevole e non guidata. All'interno del

⁷⁴ Cerbo, R., *op. cit.*, 71 e ss.

⁷⁵ Mariani, A. M., *op. cit.*, 19 e ss.

⁷⁶ Moro, A. C., *Manuale di diritto minorile*, cit., 422 e ss.

concetto di «mal-trattamento» (il cui concetto opposto è il benvolere, desiderare il bene altrui) ricomprendiamo sia gli interventi di abuso, sia le omissioni da trascuratezza⁷⁷.

Di converso, si potrà parlare di interventi educativi normali in presenza di **ammonizioni** e **correzioni**: le prime consistono in forme di raccomandazioni a non comportarsi in un certo modo o a non compiere determinate azioni in vista di un corretto comportamento sociale; le seconde consistono nel rimprovero o in una punizione (non corporale, né psicologica ma più correttamente intesa come privazione) proporzionati all'età e alle capacità di intendere del bambino, senza interventi lesivi del suo mondo affettivo e della sua integrità fisica e psicologica⁷⁸.

C'è da chiedersi fino a che punto le varie forme di violenza siano imputabili a una mancata attuazione, sul terreno istituzionale, del disegno di salvaguardia che si coglie nella nostra Carta fondamentale: non si può dire che il legislatore ordinario si sia sempre disinteressato della condizione giuridica degli infradiciottenni: è ben noto come la riforma del diritto di famiglia del 1975 abbia modificato considerevolmente una serie di istituti basilari⁷⁹.

Per quanto riguarda il tema dell'abuso ai danni del minore, invece, l'attenzione è recente. L'espressione **punizione corporale** (*child physical punishment* o *corporal punishment*) è una forma di maltrattamento e viene definita “un atto commesso per punire un bambino/adolescente”, atto considerato legale diversamente dall'atto che, se venisse commesso contro un adulto, costituirebbe un'aggressione illegale⁸⁰.

Il Comitato ONU sui diritti dell'infanzia definisce le punizioni corporali come «qualsiasi punizione per la quale viene utilizzata la forza fisica, allo scopo di infliggere dolore, non importa quanto lieve». Nella maggior parte dei casi consiste nel colpire, picchiare, sculacciare, schiaffeggiare i minori utilizzando la mano o un utensile (frusta, bastone, cintura, cucchiaio di legno, ecc.). Può però anche consistere nel dare calci, scossoni, spintoni al bambino, oppure graffiarlo, pizzicarlo, morderlo, tirargli i capelli o le orecchie, obbligarlo a restare in posizioni scomode, provocargli bruciate o ustioni o

⁷⁷ Così in Mariani, A. M., *op. cit.*, 9 e 45.

⁷⁸ *Ivi*, 9 e 45.

⁷⁹ Cendon, P., *op. cit.*, 23.

⁸⁰ Frattini, F., Spatafora, E. (2009). *L'Europa e i diritti dei bambini, profili politico-giuridici*, Bari: Cacucci, 182-183.

costringerlo con la forza a ingerire qualcosa (sciacquargli la bocca con il sapone o fargli inghiottire spezie piccanti)⁸¹.

Il Comitato ONU ritiene che la punizione corporale sia in ogni caso degradante e che altre forme di punizioni non fisiche siano ugualmente crudeli e degradanti (tra queste rientrano quelle che mirano a denigrare il bambino, umiliarlo, sminuirlo, disprezzarlo, renderlo un capro espiatorio, minacciarlo, spaventarlo o schernirlo).

La punizione fisica a fini educativi è ancora ampiamente accettata e praticata nella nostra società e si può dire, anzi, che essa non ha mai smesso di costituire uno dei cardini attorno ai quali si sviluppa il processo disciplinare⁸².

Un dato inquietante è l'incredulità, la sorpresa e la conseguente offesa, di chi è accusato di aver compiuto atti di violenza sui bambini della famiglia. L'incapacità di rendersi conto che si è compiuto del male è spesso reale: l'uso della violenza fa parte del patrimonio culturale, è considerato normale e gli viene attribuito un significato positivo⁸³.

D'altra parte il bambino che subisce maltrattamenti avverte che la violenza è considerata legittima dall'ambiente che lo circonda, la interiorizza e non è più in grado di ribellarsi, perché impara ad accettarla, per essere accettato. Non si sente vittima di violenza ma tenderà a negarla, a difendere chi la compie e, successivamente, ad imitarla.

La legalità delle punizioni corporali, perpetrate in molti Paesi, ha richiamato l'attenzione degli Stati i quali, come per altre forme di violenza, hanno promosso alcuni strumenti per l'abolizione di pratiche che ledono la dignità umana, l'integrità fisica e psichica del bambino, privo di protezione davanti alla legge. Sebbene le punizioni corporali abbiano trovato nella Convenzione sui diritti del fanciullo del 1989 un indiretto richiamo nell'art. 19, in cui «gli Stati sono chiamati ad adottare ogni misura legislativa, amministrativa, sociale ed educativa per proteggere un bambino da ogni forma di violenza», le medesime sono state affrontate e condannate dal Consiglio d'Europa⁸⁴ in

⁸¹ General Comment n. 8/2006, *The right of the child to protection from corporal punishment and other cruel or degrading forms of punishment*. V. sito web <http://www.onuitalia.it>.

⁸² Cendon, P., *op. cit.*, 354.

⁸³ «Gli atti di violenza su minorenni, infatti, sono sempre circondati da un clima di omertà e per lo più sono denunciati da estranei che ne vengono a conoscenza per motivi professionali. I familiari e l'ambiente circostante, che di solito non ignorano l'accaduto, sono legati al silenzio, non tanto per timore di rappresaglie o per indifferenza, quanto per difesa del gruppo sociale di appartenenza». Cerbo, R., *op. cit.*, 71 e ss.

⁸⁴ Il Comitato dei Ministri ha adottato le seguenti raccomandazioni: n. 4/1985, sulla violenza in seno alla famiglia; n. 2/1990, sulle misure sociali relative alla violenza in seno alla famiglia, n. 2/1993, sugli aspetti

alcune raccomandazioni e dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, che ha pubblicato nel 2002 nei suoi Quaderni sulla sanità pubblica un dettagliato rapporto su *World report on Violence and Health*⁸⁵ quale analisi sugli effetti psico-fisici degli abusi commessi sui bambini⁸⁶.

L'impegno dell'UE nella prevenzione e nella repressione delle punizioni corporali trova, invece, fondamento nei principi della Carta dei diritti fondamentali del 2000, il cui art. 4 prevede il «divieto della tortura e delle pene e trattamenti inumani e degradanti» in cui può certamente essere compresa anche la punizione corporale.

Pur non essendo stato adottato uno specifico atto in materia, la Commissione europea ha inteso confermare quanto già disciplinato nell'art. 3 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo sul divieto della tortura che, nel caso di punizione corporale su un bambino, intesa come una «violazione grave e persistente», richiede una concreta repressione da parte delle autorità mediante leggi e sanzioni specifiche⁸⁷.

I programmi comunitari denominati *Daphne* hanno e stanno contribuendo ad aiutare gli Stati e la società civile ad arginare la pratica delle punizioni corporali, informando le possibili vittime e attuando il recupero delle categorie a rischio⁸⁸.

A tale scopo ha contribuito nel 2004 il Consiglio d'Europa adottando la raccomandazione n. 1666 (*Europe-wide ban on corporal punishment of children*), constatando che sia il Comitato europeo diritti sociali che la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo avevano verificato la mancanza di divieto delle punizioni corporali in alcuni Stati.

Nel 2005 la stessa organizzazione ha lanciato il programma *Costruire un'Europa per e con i bambini* con l'obiettivo di tutelare sotto l'aspetto sociale, giuridico, educativo e sanitario, i bambini, vittime di ogni forma di violenza. Nel 2006 è stato pubblicato un

medico-sociali dei cattivi trattamenti inflitti ai bambini e n. 19/2006, sulle politiche per sostenere una genitorialità positiva. V. sito *web* www.coe.int, voce: *children and corporal punishment*.

⁸⁵ Cfr. sito *web* World Health Organization: www.who.org.

⁸⁶ Frattini, F., Spatafora, E., *op. cit.*, 182-183.

⁸⁷ *Ivi*, 161-163.

⁸⁸ Il programma *Daphne* ha avuto inizio nel 1997 ed è stato aperto alle organizzazioni no-profit e alle istituzioni pubbliche degli Stati membri. L'esperienza maturata ha indotto la Commissione a proporre e attuare il Programma *Daphne I* (2000-2003) e *Daphne II* (2004-2008), per prevenire e combattere la violenza contro bambini, giovani e donne. Per il periodo 2007-2013 è stato promosso il *Daphne III*. Cfr. sito *web* http://europa.eu/legislation_summaries/human_rights/fundamental_rights_within_european_union/133062_it.htm.

rapporto su *Il diritto all'integrità fisica è anche un diritto del bambino* e nel 2007 l'Assemblea parlamentare ha precisato che «è indispensabile che la legge ponga il divieto di ogni tipo di violenza contro i bambini a scuola, nelle istituzioni e in seno alla famiglia»⁸⁹.

Un'attenta analisi⁹⁰ delle legislazioni nazionali di alcuni Stati europei è stata svolta dal Commissario per i diritti umani del Consiglio d'Europa sulla base dell'art. 17 della Carta sociale europea rivista (1996) che ha introdotto il divieto di ogni forma di violenza o sfruttamento.

E in Italia? Le punizioni corporali sono proibite in ambito scolastico⁹¹ sin dal 1928 e non è consentito ricorrere alle stesse negli istituti penitenziari⁹², mentre manca una normativa sul divieto in ambito familiare, nonostante la Cassazione nel 1996 si sia espressa contro ogni forma di punizione corporale. Si configura così la *violenza domestica* che, nascosta, non sempre emerge per ovvi motivi di paura e vergogna delle vittime.

Alcuni casi di violenza sui bambini (a casa, a scuola o nelle istituzioni pubbliche) sono stati oggetto di esame da parte della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, che ha condannato alcuni Stati per non aver vietato ogni atto punitivo lesivo dello sviluppo psico-fisico dei bambini⁹³.

Il Comitato dei diritti del fanciullo ONU ha esaminato, a sua volta, nel Comment 2006 la tematica delle punizioni corporali sulla base delle realtà di alcuni Stati per identificare misure e meccanismi atti ad eliminare le punizioni corporali ma anche ogni altra forma crudele e degradante di punizione⁹⁴.

Altro aspetto considerato è il seguente: quanta sofferenza e quanta umiliazione sono necessarie per potersi configurare una condotta abusante? Quanto occorre perché si passi

⁸⁹ Frattini, F., Spatafora, E., *op. cit.*, 182-183.

⁹⁰ Cfr. Documento COMMDH/issue paper 2008, sito *web www.coe.int*.

⁹¹ Cfr. Regolamento scolastico del 1928; Cass., 19 gennaio 1972, in *Giust. Pen.*, 1974, II, 498: «gli ordinamenti scolastici escludono in maniera assoluta le punizioni consistenti in atti di violenza fisica». In maniera approfondita, v. Bisacci, M. C. (2007). Gli sfumati contorni dello *ius corrigendi*, in *Cass. Pen.*, IV, 12, 4719 e ss.

⁹² Legge n. 354/1975 (Norme sull'ordinamento penitenziario) non consente l'impiego della forza fisica nei confronti dei detenuti, né il ricorso ad alcun mezzo di coercizione fisica che non sia espressamente previsto nel regolamento e mai per fini disciplinari.

⁹³ A titolo esemplificativo, cfr.: Caso R. e B. c. Italia, 12 novembre 2006; Caso A. c. Regno Unito, 23 settembre 1998; Caso C. e C. c. Regno Unito, 25 marzo 1992 e Corte Giust. Comm. Europea, 16 giugno 2005, n. 103.

⁹⁴ Cfr. Doc. CRC/C/CG/8 del 2 marzo 2007.

dalla «modalità normale» di punizione alle forme di maltrattamento? E quanto tempo occorre per far sì che la disattenzione educativa diventi «cronica trascuratezza»? L'incauta riduzione del fenomeno a parametri unicamente quantitativi impedisce di prestare la dovuta attenzione al fatto che non sempre le conseguenze pesantemente negative sono il risultato di azioni gravi: frequenti e ripetuti maltrattamenti in sé blandi possono produrre conseguenze deleterie o emergere nel lungo termine⁹⁵.

Occorre segnalare, infine, che sono inadeguati, nel nostro sistema, gli strumenti diretti a combattere la violenza sull'infanzia. In primo luogo, non esiste, nel codice penale, un termine tecnico che definisca l'abuso, mentre sono numerosi i reati che possono concretizzarlo; tra gli altri – e per quello che qui si tratta specificatamente – il reato di maltrattamenti previsto dall'art. 572 c.p., che punisce chi maltratta il minore degli anni quattordici o una persona a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia⁹⁶. È la giurisprudenza a specificare in cosa debbano concretarsi i maltrattamenti affermando che occorre tutta una serie di atti lesivi dell'integrità fisica e/o morale, della libertà o del decoro delle persone di famiglia che rendono abitualmente dolorose le relazioni familiari⁹⁷.

Altro reato è quello di abuso di mezzi di correzione o disciplina, previsto dall'art. 571 c.p., che punisce chi eccede nelle punizioni sul figlio o sull'allievo se dal fatto deriva il pericolo di una malattia nel corpo o nella mente. Di questo reato è chiesta da tempo l'abolizione perché con la sua previsione di sanzione solo per gli eccessi di violenze implicitamente permette punizioni violente a scopo educativo.

5. Il divieto delle punizioni corporali tra le mura domestiche: i metodi educativi. La c.d. pedagogia nera e l'abuso educativo.

Il rapido *excursus* giuridico che precede permette di mettere in evidenza i rapporti che intercorrono tra la famiglia e il minore. Molti genitori hanno interpretato la loro funzione

⁹⁵ Mariani, A. M., *op. cit.*, 20-21.

⁹⁶ Assante, G., Giannino, P., Mazziotti, F., *op. cit.*, 244-245.

⁹⁷ Cass. pen., sez. VI, 18 marzo 1996, n. 4904, in *Cass. pen.*, 1997, II, 33; Cass. pen., sez. VI, 15 dicembre 1982, in *Cass. Pen.*, 1984, 508; Cass. pen., sez. VI, 25 giugno 1996, n. 8314, in *Riv. Pen.*, 1996, 1068; Cass. pen., sez. VI, 7 novembre 1997, n. 3789, in *Cass. Pen.*, 2000, 32; Cass., sez. VI, 12 settembre 2007, n. 34460, in *Riv. Pen.*, 2007, 1103. Riassumendo, per distinguere il delitto di maltrattamenti da quello di abuso dei mezzi di correzione o disciplina si deve avere riguardo alle modalità della condotta e, dopo, all'elemento soggettivo. Ferraro G. (2008). Distinzione tra il reato di abuso dei mezzi di correzione e di disciplina e il reato di maltrattamenti in famiglia: l'evoluzione giurisprudenziale, in *Riv. Pen.*, 6, 668-669.

come l’esercizio di un potere dittatoriale non trasgredibile; altri hanno, invece, svolto il loro compito con competenza, consapevoli dell’altezza del ruolo a loro attribuito⁹⁸. Tuttavia, la denuncia dei maltrattamenti fisici e degli abusi emotivi a cui sono sottoposti i bambini non è riuscita a dar vita ad una cultura che sappia incidere sul costume educativo. Le prese di posizione in difesa dell’infanzia maltrattata hanno talora finito col contrapporsi all’idea stessa di educazione.

Occorre poter pensare all’abuso fisico e/o psicologico non solo in quanto iscritti in un «trauma cumulativo» ma in quanto aspetti particolari di un vero e proprio *abuso educativo*. Questa nozione si allontana dai classici schemi elaborati dalla pedagogia, dal diritto e dalla psicologia e permette di considerare l’abuso come una costante dell’educazione⁹⁹.

Perché, dunque, occuparsi del problema dell’abuso educativo? Innanzitutto occorre partire dalla constatazione dell’interesse collettivo intorno a questo tema: basti pensare alle battaglie per l’introduzione anche in Italia di una legge che vieti espressamente e specificatamente di picchiare i bambini. A tal proposito, si sottolinea brevemente l’accurata ricerca condotta da Save The Children Italia, i cui risultati possono essere così riassunti: si avverte la necessità di impedire nel processo educativo il ricorso alle punizioni corporali (l’80% del campione intervistato è favorevole a una campagna *antischiaffo*) ma solamente il 10% è propenso all’emanazione di una legge che metta al bando qualsiasi forma di violenza¹⁰⁰.

Non è ovviamente possibile elencare tutte le azioni potenzialmente abusanti, anche perché si rischierebbe di far entrare in questa categoria la maggior parte degli interventi sui minori. Quel che merita di essere rilevato, trattando di comportamenti educativi, è la correlazione che esiste tra intervento formativo e costrizione del minore, tra autorità del genitore-educatore e la libertà del figlio-educando, tra la promozione di alcune prerogative del soggetto e la frustrazione di altre¹⁰¹.

⁹⁸ Tumbiolo, L. (1987). *Del minore e della violenza sul minore. Rapida guida di diritto minorile*, Foggia: Bastogi, 47 e ss.

⁹⁹ Riva, M. G. (1993). *L’abuso educativo. Teoria del trauma e pedagogia*, Milano: Unicopli, 9-13.

¹⁰⁰ La ricerca è consultabile sul sito *web* <http://www.savethechildren.it>, voce: *punizioni corporali*.

¹⁰¹ La distinzione è tra atti legittimi di forza e atti illegittimi di violenza. Mariani, A. M, *op. cit.*, 27.

In quest'ottica s'inserisce la c.d. *pedagogia nera*: nei primi anni di vita si può disporre, piegare la volontà del bambino, correggerlo e punirlo, in quanto la tolleranza dei bambini nei confronti dell'adulto è illimitata¹⁰².

Le ricerche sull'*infante care* di Bowlby, acriticamente divulgate e interpretate, si sono tradotte nella colpevolizzazione della figura materna, ritenuta artefice quasi assoluta, con i suoi comportamenti educativi, delle sorti della personalità del piccolo e della sua felicità/infelicità presente e futura¹⁰³.

Nel processo storico della pedagogia occidentale si è cercato di seguire una linea di difesa del libero sviluppo del bambino contro le forme e i pregiudizi educativi tradizionali, contrapponendo una *pedagogia bianca*, spontaneista e libertaria, alle nefandezze della vecchia *pedagogia nera*¹⁰⁴.

Per quanto riguarda i minori deve riconoscersi l'essenzialità della *funzione educativa della famiglia*, non certo in contrapposizione ad altre istituzioni educative, quale la scuola, ma in stretta collaborazione con esse: la famiglia resta però l'istituzione educativa primaria perché solo nell'intreccio profondo delle relazioni parentali il bambino è posto in un clima rassicurante e stimolante¹⁰⁵.

Nella società complessa caratterizzata da contraddizioni e contrasti profondi, l'impegno educativo rischia di stemperarsi in deboli e confuse proposte. Da qui sorgono degli equivoci sulla funzione educativa: in primo luogo perché nell'educatore è sorto il dubbio che educazione sia equivalente a condizionamento (e ciò può ledere o deviare la spontaneità e la libertà dei processi maturativi del ragazzo); in secondo luogo vi è l'equivoco di considerare sinonimi i concetti di condizionamento e di determinazione: il secondo termine richiama un'interpretazione meccanica mentre il primo termine indica che l'uomo non è un individuo onnipotente e illimitato. Di conseguenza, è possibile parlare di condizionamenti limitati anche se significativi e rilevanti, come strumento necessario all'individuo per sviluppare le sue potenzialità¹⁰⁶.

Il problema, allora, diventa anziché quello di rifiutare di condizionare il bambino o di illudersi di poterlo non fare, quello di mettere in atto dei *condizionamenti utili al bambino*,

¹⁰² Miller, A. (2007). *La persecuzione del bambino: le radici della violenza*, Milano: Boringhieri, 61 e 94.

¹⁰³ Mariani, A. M., *op. cit.*, 10-12.

¹⁰⁴ Riva, M. G., *op. cit.*, 9 e ss.

¹⁰⁵ Tumbiolo, L., *op. cit.*, 19.

¹⁰⁶ Moro, A. C., *Erode fra noi*, cit., 69-73.

limitandoli al massimo e tesi sempre ad impedire che diventino deterministicamente operanti e dunque tali da soffocare le possibilità del bambino. Per costruire personalità mature sarà dunque necessaria non una riduzione del processo educativo ma una accentuazione di esso, attraverso risposte positive e forti alle esigenze e ai bisogni di crescita umana del ragazzo¹⁰⁷.

Tutte le indagini che sono state recentemente compiute dimostrano che la pratica del percuotere i figli è ancora largamente diffusa nel nostro paese. Ciò che più dovrebbe far riflettere è la futilità dei motivi che scatenano l'ira dei genitori e la presunta punizione è estremamente indicativa di un sistema generalizzato di educazione che privilegia la percossa condizionatrice alla spiegazione e al convincimento che aiutano nella crescita¹⁰⁸.

Certo l'uso della micro-violenza nei confronti del bambino non costituisce per lo più un evento traumatico tale da compromettere seriamente e irrimediabilmente la sua salute fisica e psichica; tuttavia se la violenza diviene sistematica e continua può seriamente incrinare il rapporto genitore-figlio che è condizione di una crescita armonica e bloccare il senso di fiducia che è alla base di ogni costruzione della personalità, così giungendo ai medesimi effetti devastanti delle macro-violenze¹⁰⁹.

6. Riflessioni, analisi e criticità evidenziate dalla dottrina e dalla giurisprudenza: l'abuso dei mezzi di correzione e i maltrattamenti verso i fanciulli.

Si deve rilevare da parte dell'ordinamento giuridico una sostanziale sottovalutazione di questo fenomeno, che non sembra interessato ad elaborare una strategia per la prevenzione e la contrazione del fenomeno e per un superamento degli effetti devastanti causati dall'abuso sul minore. Dobbiamo, infatti, lamentare che:

- a) mancano strumenti per evidenziare la reale portata del fenomeno: i dati statistici elaborati dall'Istat non consentono spesso di individuare i minori vittime di abusi e violenze perché l'attenzione delle rilevazioni statistiche penali è incentrata sugli autori del reato e sulle loro caratteristiche, né è possibile individuare le fasce di età coinvolte o le relazioni personali che intercorrono tra autore del reato e vittima;
- b) manca una protezione civilistica organica: in passato gli unici strumenti erano gli interventi limitativi o oblativi della potestà genitoriale o l'allontanamento del soggetto

¹⁰⁷ *Ivi*, 69-73.

¹⁰⁸ Cfr. indagine condotta da Save The Children nel 2010, sito *web* <http://www.savethechildren.it>.

¹⁰⁹ Moro, A. C., *Erode fra noi*, cit., 135 e ss.

abusato. In seguito alla legge n. 154/2001, invece, è possibile l'allontanamento del genitore abusante, consentendo al minore di conservare il suo ambiente di vita;

c) manca qualsiasi forma di intervento e protezione nei confronti degli abusi extrafamiliari, specie quelli istituzionali;

d) manca una nozione ordinaria di violenza, lasciata alla discrezionalità dell'operatore;

e) manca un'organica strategia di tutela da tali fenomeni da parte degli enti locali;

f) manca una polizia specializzata sui problemi minorili, in grado di svolgere un'attività di attuazione e di prevenzione delle situazioni di abuso/maltrattamento e capace di costruire un rapporto con i minori vittime di reato che non costituisca un'altra forma di violenza;

g) manca un'attività di sensibilizzazione degli operatori sanitari e scolastici in grado di individuare tempestivamente i sintomi di abuso;

h) manca una strategia di recupero degli autori di violenze e abusi (che consentirebbe, per ciò che veramente interessa il minore e sempre ove ciò sia possibile, di recuperare rapporti familiari soddisfacenti);

i) manca un organico sistema penale di protezione del minore: il nostro ordinamento, infatti, pur dedicando al minore come soggetto attivo di reati una particolare attenzione (d.p.r. n. 448/88), non traccia una protezione organica ma episodica e funzionale, laddove dovrebbe imporre una disciplina più organica e completa¹¹⁰.

Tutto ciò non deve meravigliare: la visione che il legislatore degli anni Trenta aveva della famiglia e del minore è oggi assolutamente inaccettabile: il ragazzo è considerato come un soggetto in un «rapporto di subordinazione» con i genitori, piuttosto che come una persona autonoma; lo *ius corrigendi* è teorizzato nel codice come una legittima facoltà di educare il figlio anche attraverso violenze (significativo che sia punita solo la condotta dell'abuso dei mezzi di correzione e se ne tolleri il suo «normale ricorso»); l'autorità genitoriale gode di forti poteri coercitivi e si rimarca costantemente la doverosità dell'uso alla violenza.

Appare evidente un'inadeguatezza dell'attuale normativa in materia di tutela della famiglia dalla violenza¹¹¹. I limiti della normativa penale codicistica, contenuta nel Titolo XI: *Dei delitti contro la famiglia*, derivano dal fatto che essa, risalendo al 1930, delinea

¹¹⁰ Moro, A. C., *Manuale di diritto minorile*, cit., 422-425.

¹¹¹ Per una prospettiva allargata anche ai rimedi civilistici, si rinvia a Ciaroni, L. (2006). Le forme di tutela contro la violenza domestica, in *Giurispr. merito*, 9, 1840 e ss.

una nozione di famiglia tipica dell'epoca, orientata a tutelare più l'istituzione familiare in sé che i singoli membri che di essa fanno parte. Essa non appare più idonea, quindi, a fotografare la rapida evoluzione e i numerosi cambiamenti a cui è andato incontro, dal punto di vista socio-culturale, l'istituto familiare.

Stante l'inerzia del legislatore, è la giurisprudenza che cerca di adattare la normativa ai rapidi mutamenti accorsi¹¹². Le fattispecie che qui maggiormente ci interessano sono quelle dell'abuso dei mezzi di correzione e dei maltrattamenti in famiglia, inserite nel Capo IV: *Delitti contro l'assistenza familiare* del sopraccitato Titolo XI¹¹³. Queste fattispecie riflettono una concezione di famiglia piramidale, dove era essenzialmente il *pater familias* a guidare e dominare i membri della famiglia ed era titolare dello *ius corrigendi*.

La Costituzione capovolge questa concezione di famiglia e, nell'art. 29, riconosce la famiglia come società naturale fondata sul matrimonio e basata sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, che hanno il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole (art. 30 Cost.); i figli minori sono considerati persone in senso pieno i cui diritti inviolabili devono essere garantiti *ex art. 2 Cost.*, anche nelle formazioni sociali (*in primis* la famiglia)¹¹⁴.

Nonostante la Costituzione indichi un modello di famiglia completamente antitetico a quello che ispira le norme del codice Rocco, le fattispecie degli artt. 571 e 572 c.p. continuano a rimanere in piedi. Questa dissonanza si avverte ancora di più a seguito della riforma del diritto di famiglia.

Tali fattispecie, inoltre, si sono dovute confrontare, a livello interpretativo e applicativo, anche con fenomeni sociali nuovi determinati dalla diffusione della famiglia di fatto e dal fenomeno migratorio. Si sono così delineati alcuni problemi: se i componenti della famiglia di fatto possano ricevere tutela penale e se l'appartenenza a culture diverse possa

¹¹² Peraltro significative innovazioni sono intervenute con la legge del 2001 che fornisce tutela rapida e sollecita agendo sul piano processuale e poi nel 2009 con la nuova fattispecie sugli atti persecutori. In ogni caso, occorre segnalare che il diritto penale e la famiglia mal si conciliano, dal momento che quando il diritto penale entra all'interno della famiglia, verosimilmente questa ultima non esiste più. Sulla lacerazione degli effetti del tessuto familiare a seguito dell'intervento del diritto penale, cfr. Silvani, S. (2005). Il minore vittima di abusi in famiglia. Tra tutela penale e protezione 'cautelare', in *Cass. Pen.*, 627.

¹¹³ «In dottrina ci si è chiesti se queste fattispecie di reato siano state correttamente inserite nel titolo dei delitti contro la famiglia e se, in una prospettiva *de lege ferenda*, abbia oggi senso continuare a dare protezione all'istituto della famiglia e, solo di riflesso, ai suoi membri. Il principio personalistico, attorno al quale gravita l'intero testo costituzionale, impone di dare preferenza ai membri della famiglia, che potrebbero ricevere tutela dalle disposizioni contenute nei delitti contro la persona». Moccia, S. (1992). *Il diritto penale tra essere e valore*, Napoli: Edizioni scientifiche, 220.

¹¹⁴ Larizza, S. (2009). Contenuti e limiti della tutela penale nella famiglia, in *Minorigiustizia*, n. 3, 43.

«attenuare» comportamenti ritenuti nella cultura di provenienza leciti e, in Italia, invece, illeciti.

Il nostro codice penale tutela (sebbene in modo non del tutto soddisfacente) il minore contro le violenze, abusi e condotte che possono compromettere il suo regolare sviluppo:

- infanticidio (art. 578);
- abbandono di minore o omissione di soccorso (artt. 591 e 593);
- omicidio consenziente del minore o sua istigazione al suicidio (artt. 579 e 580);
- abuso dei mezzi di correzione o di disciplina (art. 571);
- maltrattamenti in famiglia o verso i fanciulli (art. 572);
- reati contro la libertà sessuale del minore (artt. 609-*quater*, *quinquies* e *sexies*).

Esamineremo di seguito i reati direttamente collegati all'impiego di punizioni corporali con finalità educative: gli artt. 571 e 572 c.p.¹¹⁵.

L'impostazione gerarchica della famiglia nel codice Rocco si riverbera nella costruzione delle singole fattispecie. Entrambe sono tipica espressione della violenza intrafamiliare e suonano come un'anomala testimonianza del «trattamento privilegiato» riservato alla violenza, se esercitata all'interno della famiglia¹¹⁶.

In linea generale, va sottolineato come, sino a poco tempo fa, non era rintracciabile nel sistema penale italiano una norma che riconoscesse maggiore disvalore a quelle condotte criminose poste in essere in danno di chi, a causa della minore età, ha scarse capacità di difendersi da eventuali aggressioni. Con la modifica dell'art. 61 c.p., n. 5, operata dalla legge n. 94/2009, che ha inserito l'età come fattore di minorata difesa, questo *deficit* è stato colmato¹¹⁷. Questa modifica si inserisce nel solco di un percorso legislativo che vuole sottolineare, con la previsione di un più rigoroso trattamento sanzionatorio, l'accentuato disvalore di certe condotte se messe in atto nei confronti di soggetti minori di età, disvalore più stigmatizzato quando autori delle condotte siano persone legate da vincoli di sangue¹¹⁸.

Alla luce di questa nuova «filosofia legislativa» suscita fondate riserve il **delitto di abuso dei mezzi di correzione o di disciplina**, il quale implicitamente riconosce al

¹¹⁵ Cocco G., Ambrosetti, M. G. (2007). *Manuale di diritto penale. Parte speciale. I reati contro le persone. Vita, incolumità personale e pubblica, libertà, onore, moralità pubblica e buon costume, famiglia, sentimento religioso, per i defunti e per gli animali*, Padova: Cedam, 573-579.

¹¹⁶ Moro, A. C., *Manuale di diritto minorile*, cit., 431 e ss.

¹¹⁷ Marinucci, G., Dolcini, E. (2009). *Manuale di diritto penale. Parte generale*, Milano: Giuffrè, 483.

¹¹⁸ Cass., sez. III, 3 aprile 2008 e Scalia, M. E. (2009). Le modifiche in materia di tutela dei minori, in *Dir. Pen. e Proc.*, 1221.

genitore poteri correttivi esercitabili anche con l'uso della violenza: l'ordinamento vigente prevede una specifica ipotesi di reato per chiunque abusa dei mezzi di correzione o di disciplina in danno di una persona sottoposta alla sua autorità o a lui affidata per ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, ovvero per l'esercizio di una professione o un'arte, ma solo se dal fatto deriva il pericolo di una malattia del corpo o della mente. Se dal fatto deriva una lesione personale si applicano le pene stabilite negli artt. 582 e 583 c.p. ridotte di un terzo; se ne deriva la morte si applica la reclusione nella misura ridotta nei confronti della pena prevista per l'omicidio (art. 571 c.p.).

È da rilevare come questa ipotesi penale sia stata collocata dal legislatore nell'ambito dei delitti contro l'assistenza familiare mentre, in realtà, riguarda condotte che trascendono la famiglia, potendo essere commesse anche nell'ambito di rapporti diversi da quelli familiari¹¹⁹.

Inoltre essa appare anacronistica nell'attuale momento storico, perché radica la funzione educativa su un concetto di correzione e di disciplina ormai obsoleto e legittima la violenza fisica come strumento utile nel processo educativo, laddove l'esperienza dimostra che la violenza non costruisce mai personalità compiute e autenticamente libere. Infine, appare profondamente ingiusta, perché assicura un notevole sconto di pena per gravi reati, come le lesioni e l'omicidio, laddove le relazioni familiari e autoritative dovrebbero costituire un'aggravante e non un'attenuante¹²⁰.

Soggetti attivi del reato possono essere i genitori, i maestri, i datori di lavoro, gli educatori, gli affidatari familiari e, in generale, tutti coloro che hanno funzioni di vigilanza sul minore.

L'oggettività del reato è costituita da un abuso dei mezzi di correzione e di disciplina e non solo da una violenza finalizzata ad uno scopo educativo: ciò significa che il reato può sussistere solo se si effettui un uso di mezzi leciti, anche se fuori dei casi in cui il ricorso a tali mezzi è consentito o con modalità non ammesse dall'ordinamento. Se non esiste un mezzo lecito non può ovviamente parlarsi di abuso¹²¹. Infatti, la giurisprudenza ha affermato che «l'abuso dei mezzi di correzione previsto e punito dall'art. 571 presuppone

¹¹⁹ Moro, A. C., *Manuale di diritto minorile*, cit., 431 e ss.

¹²⁰ Per questo dalla dottrina, ma anche in sede parlamentare (da ultimo nel 2010 è stato presentato il disegno di legge n. 1928 dalla senatrice Baio) è stata ripetutamente richiesta l'abolizione di tale norma.

¹²¹ Ferraro, G. (2008). Distinzione tra il reato di abuso dei mezzi di correzione e disciplina e il reato di maltrattamenti in famiglia: l'evoluzione giurisprudenziale, in *Riv. Pen.*, I, 6, 668-669.

un uso consentito e legittimo di tali mezzi tramutato per eccesso in illecito (abuso). Ne consegue che non è possibile configurare tale reato qualora vengano utilizzati mezzi di per sé illeciti sia per la loro natura che per la potenzialità del danno»¹²².

È di tutta evidenza l'affievolimento del disvalore penale di condotte violente se sorrette, appunto, dal fine educativo. A tale proposito basti pensare che, se l'abuso del mezzo correttivo cagiona lesioni o addirittura la morte del minore, il colpevole è punito con pene inferiori a quelle previste rispettivamente per i delitti di lesioni personali o di omicidio. Non solo: la punibilità del reato previsto dall'art. 571 c.p. è esclusa se la condotta non è stata tale da cagionare un pericolo di malattia nel corpo o nella mente della vittima¹²³, di modo che rimangono estranee all'ambito del penalmente rilevante condotte violente che, pur essendo comunque idonee ad incidere negativamente sulla personalità in formazione, non raggiungono il grado di intensità prescritto dalla norma¹²⁴. Il legislatore ha cioè voluto limitare le interferenze della legge penale nel rapporto educativo-correttivo¹²⁵ ai soli casi in cui l'offesa abbia raggiunto un'intensità tale da mettere in pericolo l'integrità fisica del minore.

È evidente la forte sottovalutazione delle conseguenze che la violenza agita sul minore può avere sulla formazione della sua personalità e la conseguente necessità di una radicale riscrittura di tale norma¹²⁶.

La giurisprudenza, soprattutto quella più risalente, ha giustificato l'uso della violenza nei confronti dei minori se sorretta dal fine educativo e correttivo e, in taluni casi, ha degradato a semplici abusi correttivi condotte più propriamente inquadrabili nella più grave fattispecie dei maltrattamenti in famiglia, caratterizzate dalla reiterazione del comportamento violento. Attualmente, l'orientamento giurisprudenziale, in caso di violenza reiterata, inquadra la condotta, anche se sorretta dall'intento educativo, nella più rigorosa fattispecie dei maltrattamenti in famiglia.

¹²² Cass. pen., sez. V, 9 maggio 1986, in ced 173956, <http://www.abusi.it/cp571ced.html>. Nello specifico, è stato ritenuto che le frustate e le punizioni umilianti e degradanti integrino gli estremi del reato di violenza privata.

¹²³ «La malattia consiste in un processo patologico, acuto o cronico, localizzato o diffuso, che determina un'apprezzabile menomazione funzionale dell'organismo». Antolisei, F. (1992). *Manuale di diritto penale. Parte speciale*, I, Milano: Giuffrè, 72.

¹²⁴ Larizza, S., *op. cit.*, 46 e ss.

¹²⁵ Cfr., Cass. pen., sez. V, 28 ottobre 1995, in *Giur. It.*, 1995, II, 543, Cass. pen., sez. III, 6 giugno 2006, n. 23497 e Galuppi, G., in *Dir. di Fam.*, 2, 2007, 1863 e ss.

¹²⁶ Moro, A. C., *Manuale di diritto minorile*, cit., 440 e ss.

Nel 1996, la Cassazione ha cercato di delimitare l'ambito di applicabilità della fattispecie in esame, dandone una lettura costituzionalmente orientata:

Con riguardo ai bambini, il termine di «correzione» va assunto come sinonimo di educazione, con riferimento ai connotati intrinsecamente conformativi di ogni processo evolutivo. In ogni caso non può ritenersi tale l'uso della violenza finalizzato a scopi educativi: ciò sia per il primato che l'ordinamento attribuisce alla dignità della persona, anche del minore, ormai soggetto titolare di diritti e non più, come in passato, semplice oggetto di protezione (se non addirittura di disposizione) da parte degli adulti; sia perché non può perseguirsi, quale meta educativa, un risultato armonico con lo sviluppo di personalità, sensibile ai valori di pace, di tolleranza, di convivenza utilizzando un mezzo violento che tali fini contraddice. Ne consegue che l'eccesso di mezzi di correzione violenti non rientra nella fattispecie dell'art. 571 c.p. (abuso dei mezzi di correzione) giacché in tanto è ipotizzabile un abuso (punibile in maniera attenuata) in quanto sia lecito l'uso¹²⁷.

Anche il reato di **maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli** (art. 572 c.p.) è impropriamente inserito tra i reati contro la famiglia, laddove, più opportunamente, il codice Zanardelli lo contemplava tra i delitti contro la persona. Non solo, infatti, il reato può essere compiuto al di fuori del nucleo familiare, ma è anche da sottolineare come il bene giuridico che dovrebbe essere tutelato non è l'onore della famiglia, quanto l'integrità fisica e psichica del soggetto passivo.

I rapporti presi in considerazione dal reato non sono esclusivamente quelli familiari, ma anche quelli di fatto instaurati tra soggetto attivo e soggetto passivo del reato e quelli conseguenti ad ogni tipo di affidamento per ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza, custodia, esercizio di una professione o di un'arte. Il rapporto familiare che fa scattare l'ipotesi criminosa, anche nei confronti dell'ultraquattordicenne, non è solo quello instaurato nell'ambito della famiglia legittima ma anche quello che nasce dalla filiazione naturale, sia essa riconosciuta o meno. Il rapporto di autorità deve derivare, secondo la dottrina, da un rapporto lecito, giuridicamente rilevante; ma la giurisprudenza ha invece più opportunamente ritenuto che è sufficiente anche un'autorità di fatto¹²⁸.

La Cassazione ha chiarito che «la condotta di maltrattamenti consiste nella sottomissione dei familiari ad una serie di atti di vessazione continui tali da cagionare sofferenze, privazioni, umiliazioni, le quali costituiscono fonte di un disagio continuo e

¹²⁷ Cass. pen., sez. VI, 18 marzo 1996, in *Foro It.*, II, 1996, 407.

¹²⁸ Cass., 31 gennaio 1956, in *Giust. Pen.*, 1956, II, 744, 841. Cfr. Cass., 18 dicembre 1970, in *Giust. Pen.*, 1971, II, 833, 1187. Inoltre, in Cass., 28 novembre 1944 in *Riv. Pen.*, 1945, 202, è stato affermato che il delitto può essere commesso anche in danno di figli non legittimi e non riconosciuti.

incompatibile con le normali condizioni di vita; i singoli episodi, che costituiscono un comportamento abituale, rendono manifesta l'esistenza di un programma criminoso relativo al complesso dei fatti, animato da una volontà unitaria di vessare il soggetto passivo. Oggetto giuridico della tutela non è tanto la famiglia in sé, quanto l'incolumità fisica e psichica dei componenti della famiglia»¹²⁹. Si tratta, pertanto, di un reato dalla condotta abituale e tale requisito non è escluso da lunghi periodi di assenza¹³⁰.

Per la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato non è richiesto un dolo specifico, ma è necessario un dolo generico (cioè la consapevole volontà di maltrattare il soggetto passivo qualunque sia il fine che ha mosso l'agente)¹³¹.

La fattispecie si è dovuta confrontare con l'emersione di alcune realtà. In particolare, ci si è interrogati sulla riferibilità dell'art. 572 c.p. alla famiglia di fatto. L'orientamento giurisprudenziale è dell'avviso di ritenere estendibile la disposizione anche ai soggetti non legati da un vincolo matrimoniale¹³².

Da ultimo, qualche brevissimo cenno al **delitto di atti persecutori** (c.d. *stalking*), introdotto dall'art. 7 del d.l. 23 febbraio 2009, n. 11 e ora contemplato nell'art. 612-*bis* del c.p.¹³³. È importante questa fattispecie perché è provato che la condotta persecutoria si indirizza verso persone con le quali vi è stato un rapporto di convivenza. Il legislatore ha tenuto conto di questo dato prevedendo un aggravamento di pena. Ciò che a noi interessa è l'esplicito richiamo alla minore età, che rafforza la tutela offerta alla persona offesa. Efficaci appaiono i mezzi apprestati e, soprattutto, la nuova figura dell'*ammonimento* del questore, che può essere chiesto dalla persona offesa a seguito dell'esposizione dei fatti prima che la medesima proponga querela; orientata alle esigenze della vittima appare l'introduzione della specifica misura cautelare (art. 282-*ter* c.p.p.): il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa¹³⁴.

¹²⁹ Cass., sez. VI, 27 maggio 2003, n. 37019 in *Riv. Pen.*, 2004, 1137.

¹³⁰ Cass., sez. III, 5 dicembre 2003, in *Giurispr. it.*, 2005, 135 e ss. Cfr., inoltre, Cass., 7 giugno 1960, in *Giust. Pen.*, 1961, II, 158, 183 e Cass., 15 marzo 1985, in *Riv. Pen.*, 1985, 878.

¹³¹ Moro, A. C., *Manuale di diritto minorile*, cit., 440 e ss. Cfr. Cass., 9 aprile 1987, in *Riv. Pen.*, 1988, 40.

¹³² Larizza, S., *op. cit.*, 49.

¹³³ Fidelbo, G. (2009). Lo stalking e le nuove misure cautelari di protezione dalle violenze familiari, in *Minorigiustizia*, n. 3, 60-71.

¹³⁴ In questa sede ci si limita ad una rapida disamina dell'istituto. Tuttavia, appare evidente che «il diritto penale non sembra essere più in grado di fornire un'efficace tutela alle persone: per la tutela ci si affida a strumenti dalla forte carica dissuasiva di natura processuale». Larizza, S., *op. cit.*, 58-59.

7. I c.d. *ordini di protezione*.

L'inadeguatezza degli strumenti penalistici a fornire un'efficace tutela alle vittime tradizionalmente deboli dell'istituto familiare e l'esplosione della violenza all'interno della famiglia hanno indotto il legislatore del 2001 ad offrire una tutela rapida ed efficace alle vittime di abusi familiari, intervenendo sul versante processuale.

La legge 4 aprile 2001 n. 154, intitolata *Misure contro la violenza nelle relazioni familiari* appresta mezzi di tutela esperibili sia sul versante civile che penale.

L'affermazione della preminenza dell'interesse del minore ha l'importante conseguenza che egli debba essere protetto da qualsiasi forma di abuso, anche da quello che può avere luogo all'interno della famiglia. La Convenzione sui diritti dell'infanzia guarda alla famiglia con realismo, essendo ben noto oggi che la maggior parte degli abusi e maltrattamenti hanno luogo in seno alla famiglia e mette, dunque, in discussione il principio del potere assoluto dei genitori, che è tuttora assai vivo in molte culture¹³⁵.

La legge n. 154/2001 ha introdotto una serie di misure di protezione finalizzate a reprimere il fenomeno della violenza in famiglia¹³⁶: nel caso in cui la condotta di un coniuge o di un convivente sia di grave pregiudizio all'integrità fisica o morale o alla libertà dell'altro coniuge o del convivente, o di altro componente del nucleo familiare¹³⁷ (art. 5), il giudice, su istanza di parte, ordina all'autore dell'abuso la cessazione della condotta e può disporre altresì una serie di misure in via alternativa o cumulativa:

1. l'ordine di allontanamento dalla casa familiare del coniuge o del convivente autore della condotta pregiudizievole (l'art. 1 della citata legge ha introdotto questa misura cautelare penale nell'art. 282-*bis* c.p.p.);
2. l'ordine di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dal familiare o convivente leso (luogo di lavoro, domicilio della famiglia d'origine e in prossimità di luoghi di istruzione dei figli della coppia);

¹³⁵ UNICEF (1999, novembre). *I bambini e i loro diritti*, Collana temi, 2, 27-35 e UNICEF (2009, settembre). *Progressi per l'infanzia. Report Card sulla protezione dell'infanzia*, 8, Roma: Unicef International.

¹³⁶ Per l'approfondimento dei profili penalistici, processuali e comparativi, v. Paladini M. (2009)(a cura di), *Gli abusi familiari*, Padova: Cedam, 187-180.

¹³⁷ È il caso della c.d. *violenza obliqua* o *assistita* che sussiste nel caso di abusi perpetrati a danni di altro componente della famiglia, ai quali il minore sia costretto ad assistere con grave turbamento della propria personalità. Trib. Reggio Emilia, decreto 10 maggio 2007, in *Fam. Pers. Succ.*, 2007, 10, 843.

3. l'ordine di pagamento di un assegno in favore delle persone conviventi che, in conseguenza dell'allontanamento dell'autore dell'abuso dalla casa familiare, rimangano prive dei mezzi adeguati, fissando modalità e termini di versamento.

La durata massima degli ordini di protezione, originariamente di sei mesi, è stata elevata a un anno dalla legge di repressione dello *stalking*¹³⁸ e resta ferma la possibilità di un'ulteriore proroga disposta dal giudice per gravi motivi e per il tempo strettamente necessario.

La *ratio* della legge sugli abusi familiari non è quella di interrompere situazioni di convivenza turbata, ma piuttosto impedire il protrarsi di comportamenti violenti in ambito familiare¹³⁹.

L'intervento del legislatore del 2001 merita di essere apprezzato sotto tre profili: in primo luogo, gli ordini di protezione risultano variegati e flessibili, funzionali alle conseguenze dell'abuso sul piano sia personale (*supra* lett. a e b), sia patrimoniale (*supra* lett. c) e dunque idonei ad apprestare una specifica tutela richiesta nel caso concreto; la scelta di separare nettamente l'azionabilità del rimedio privatistico dalla repressione penalistica delle condotte abusive costituenti reato ha reso più agevole il ricorso agli ordini di protezione, impedendo le complicazioni connesse alla difficoltà di qualificazione della condotta come reato e al rischio della sovrapposizione di misure o al rifiuto di tutela; si è rivelata felice, infine, l'adozione di forme processuali agili e finalizzate alla celerità della decisione, senza alcuna limitazione dei principi del contraddittorio e della difesa¹⁴⁰.

A seguito della legge 12 novembre 2003, n. 304 (modifica all'art. 342-*bis* c.c. in materia di ordini di protezione contro gli abusi) lo strumento civilistico dell'ordine di protezione, fino a questa data utilizzabile solo in casi di fatto non costituenti reato o di fatti perseguibili esclusivamente a querela di parte, può essere scelto anche in presenza della commissione di gravi fatti di violenza. Ne è quindi derivata una coincidenza, anche a livello di contenuti, tra i provvedimenti di natura penalistica e quelli di natura civilistica¹⁴¹.

Dal punto di vista dell'ambito soggettivo di applicazione delle misure di protezione, vi è il problema di cogliere la linea di confine tra la legge n. 154/2001 e gli artt. 330 e 333 c.c.

¹³⁸ Legge 23 aprile 2009, n. 38.

¹³⁹ Trib. Firenze, 15 luglio 2002, in *Fam. Dir.*, 2003, 3, 263.

¹⁴⁰ Conforti, M. (2009). Il contenuto degli ordini di protezione, M. Paladini (a cura di), *Gli abusi familiari*, Padova: Cedam, 145-186.

¹⁴¹ Il contenuto degli ordini di protezione, previsto nell'art. 342-*ter* c.c., ricalca, nelle linee essenziali, quanto previsto dall'analoga misura cautelare penalistica. Larizza, S., *op. cit.*, 56.

(come riformulati dall'art. 37 della l. n. 149/2001) nel caso di abusi ai danni di minori. Tali norme, infatti, prevedono il potere del giudice di allontanare dalla casa familiare il genitore o convivente che maltratta o abusa il minore e a carico del quale venga disposta la decadenza dalla potestà (art. 330 c.c.) o altro provvedimento (art. 333 c.c.). Le due ipotesi, insieme all'art. 342-*bis* c.c. finiscono col coincidere e col risultare entrambe applicabili.

Per risolvere tale conflitto si è proposto di ricorrere al criterio di specialità, che condurrebbe all'applicazione delle sole norme degli artt. 330 e 333 c.c. Tuttavia ciò avrebbe la conseguenza di ritenere che la violenza sui figli minori sia una fattispecie esclusa dall'applicazione della l. n. 154/2001. Pertanto, appare preferibile privilegiare l'interpretazione secondo cui tra le norme sussiste diversità di applicazione e non una sovrapposizione con l'art. 342-*ter* c.c.¹⁴².

La nozione di maltrattamento non può che essere mutuata dall'ambito penalistico e perciò è necessario valutare la sussistenza della fattispecie di reato *ex art. 572 c.p.*, con la conseguenza di verificare il requisito dell'abitualità della condotta pregiudizievole¹⁴³.

Diversa è la soluzione da accogliere, invece, con riferimento alla nozione di abuso del minore, posto che il contenuto deriva dalla normativa sugli ordini di protezione contro gli abusi familiari (l. n. 154/2001) laddove emerge che «per abuso debba intendersi la condotta, tenuta nell'ambito della famiglia che causa un grave pregiudizio all'integrità fisica o morale o alla libertà di un altro componente». La giurisprudenza ha, inoltre, sottolineato che sussiste abuso anche in presenza di violente aggressioni verbali e minacce di arrecare mali ingiusti: non si richiede, pertanto, necessariamente, la violenza fisica¹⁴⁴.

Si avrà estinzione delle misure in caso di sopravvenuto procedimento di separazione (art. 8, l. n. 154/2001) o in caso di cessazione della convivenza *more uxorio*.

¹⁴² Conforti, M., *op. cit.*, 145-186.

¹⁴³ Quando la condotta abusiva consista nel maltrattamento del minore non è possibile una sovrapposizione tra art. 330 e 333 c.c., da una parte, e l'art. 342-*ter*, dall'altra. Tale ultima norma attiene a fattispecie di minore gravità rispetto alla fattispecie di reato (art. 572 c.p.) indicata come presupposto dei provvedimenti in materia di decadenza o limitazione della potestà. Cass. pen., sez. VI, 1 febbraio 1999, n. 3580, in *Giust. Pen.*, 2000, II, 313.

¹⁴⁴ Trib. Bari, dicembre 2001, *Fam. Dir.*, 2002, 4, 396. Cfr. Renda, A. (2009). L'abuso familiare, in M. Paladini (a cura di), *Gli abusi familiari*, Padova: Cedam, 90-97.

8. Globalità e riscontri culturali: l'educazione nella famiglia straniera e la violenza.

Da ormai più di dieci anni, a seguito del fenomeno immigratorio e della compresenza sul territorio nazionale di culture diverse dalla nostra, la giurisprudenza ha dovuto affrontare il problema se la diversità culturale, che inevitabilmente può creare un conflitto con la nostra cultura, potesse trovare un riconoscimento quale fattore di attenuazione della pena: a volte l'uso della violenza nelle tradizioni familiari è – per così dire – consentito in culture diverse dalla nostra. Detti usi, tuttavia, si pongono in contrasto con il nostro ordinamento che riconosce e garantisce i diritti inviolabili della persona anche nelle formazioni sociali (come, appunto, la famiglia)¹⁴⁵.

L'attenuante culturale compare di frequente nella giurisprudenza penale ed europea¹⁴⁶. Il tema è attuale ma non è nuovo e si può ricorrere, per la sua comprensione, ad una premessa: esiste il diritto all'identità culturale, ma questo è riconosciuto al soggetto solo fino a che la sua concreta affermazione non si ponga in contrasto con i principi fondamentali dell'ordinamento giuridico. E, tra questi, figurano oggi anche i principi di ordine pubblico del diritto minorile italiano ed europeo.

Il pluralismo etnico e culturale ci offre quotidianamente spunti e riflessioni che non possono essere trascurati dalla dottrina e dalla giurisprudenza.

In tema di educazione e di ricorso a «tecniche educative disdicevoli», occorre segnalare che sono due i rischi in cui ci si può imbattere ogniqualvolta si provi a valutare o giudicare in un'aula di tribunale una condotta punitiva inferta al figlio da genitori extracomunitari: vi è un «primo rischio *giustificazionista*, il quale tende a giustificare l'ambiente familiare nel quale vive il minore, sminuendo così il significato di fatti che pure denoterebbero

¹⁴⁵ I fenomeni migratori hanno così fatto emergere alcuni contrasti tra la cultura di origine e la cultura ospitante e tali contrasti sono stati, inevitabilmente, risolti rendendo applicabile, per il principio di obbligatorietà della legge penale, le norme attuali. In linea generale, non è stato dato alcun rilievo al fattore culturale ai fini di un'attenuazione della pena, né l'elemento soggettivo del reato può essere escluso, ad esempio, dalla circostanza che il reo appartenga ad una determinata religione che rivendichi particolari situazioni legate alla potestà in ordine al proprio nucleo familiare, né rileva il consenso dell'avente diritto. Cfr. Cass., sez. VI, 26 novembre, n. 46300, in *Guida al diritto*, 2009, 11, 63. V. anche Larizza, S., *op. cit.*, 50-55.

¹⁴⁶ Emblematico fu il caso dell'assoluzione dal delitto di maltrattamenti in famiglia dell'immigrato siciliano, giudicato in Illinois nel 1997 per aver assunto comportamenti maneschi, percuotendo spesso anche con cinghiate, il figlio di otto anni e la figlia di dieci. La tesi difensiva, accolta dal giudice, è che il padre aveva solo voluto esercitare lo *ius corrigendi* con le modalità tipiche del suo *background* culturale. Basile, F. (2008). *Immigrazione e reati culturalmente motivati, il diritto penale delle società multiculturali europee*, Milano: CUEM, 252.

oggettivamente una situazione di maltrattamento o abuso dei mezzi di correzione, in ragione dell'identità culturale della famiglia di appartenenza». Non meno grave è però «l'altro rischio, quello *negazionista*, che può condurre a ravvisare situazioni di abuso fisico o morale o maltrattamenti dove invece, magari, vi sono un diverso stile di vita e una differente percezione della morale nei cui canoni quei medesimi comportamenti non esprimono né maltrattamento, né abbandono»¹⁴⁷.

9. Gli effetti delle punizioni corporali: conseguenze psicologiche e meccanismi intergenerazionali.

Uno degli aspetti più inquietanti del maltrattamento consiste nel fatto che esso può arrivare ad essere accettato, condiviso e riprodotto. La violenza, insomma, si apprende esattamente come gli altri comportamenti¹⁴⁸.

Per un bambino essere vittima di abuso comporta conseguenze psicologiche e comportamentali la cui importanza varia in funzione dell'età in cui sono subite e dalle persone da cui provengono. La figura dell'aggressore, infatti, è di fondamentale importanza: tanto più è stretto il rapporto emotivo e di attaccamento tra il bambino e chi compie la violenza, tanto maggiori saranno le conseguenze. L'età in cui si subisce maltrattamento rappresenta un altro elemento fondamentale: la struttura psicologica di ogni individuo è il risultato di complesse interazioni tra predisposizione genetica e fattori ambientali¹⁴⁹.

Le ricerche compiute sui maltrattamenti all'infanzia hanno individuato una serie di fattori sociali, connessi con le condizioni di vita della famiglia maltrattante (povertà, emarginazione, solitudine) o psicologici (esperienze personali di abuso o trascuratezza, carenza di interazione affettiva genitore-figlio...), ma nessuno di questi aspetti può ritenersi in via esclusiva causativo del fenomeno.

L'unica rilevazione unanimemente riconosciuta è che il genitore che maltratta il figlio ha avuto nella propria infanzia tristi esperienze di abuso, il che dimostra quanto sia

¹⁴⁷ Morozzo della Rocca, P. (2009). La protezione delle persone prive di autonomia nella violenza familiare: uno sguardo multiculturale al problema, in *Minorigiustizia*, n. 3, 33-36.

¹⁴⁸ Dosi, G., Porfini, E., *op. cit.*, 135.

¹⁴⁹ Cerbo, R., *op. cit.*, 71 e ss.

essenziale rompere questa spirale di violenza ed impegnarsi per un'efficace tutela preventiva e reintegrativa del bambino vittima di abusi¹⁵⁰.

Delineato il contesto normativo nelle sue espressioni più saliente e analizzati gli aspetti psicologici ad esso collegati, è d'obbligo porsi una domanda: la tutela apprestata dal legislatore contro la violenza nelle relazioni familiari protegge con efficacia le vittime di questi reati? La risposta è fornita dai dati dell'*Indagine sulla violenza e i maltrattamenti in famiglia* (2006, Istat)¹⁵¹ ma è necessario sottolineare che si tratta di indagini i cui dati sono parziali, essendo il fenomeno sommerso nella sua dimensione reale.

Con l'intento di migliorare le capacità di un intervento preventivo da parte dei servizi a tutela del ragazzo, si vanno sempre più sviluppando ricerche finalizzate all'individuazione delle situazioni di rischio, partendo da un'analisi dei bambini che hanno subito abusi e cercando di delineare i fattori di rischio e le tipologie delle c.d. *famiglie a rischio*¹⁵².

Negli Stati Uniti, paese in cui la violenza domestica è stata analizzata in maniera assai approfondita, si sono studiati anche gli effetti devastanti che essa causa alla vittima. Le conseguenze prodotte (stress, ansia, depressione, perdita della fiducia e autostima, disturbi del sonno) sono ormai in maniera pacifica assimilate e ricondotte al disturbo da stress post-traumatico (*post-traumatic stress disorder*).

Ma non è tutto: gli effetti negativi non sono limitati alla vittima, ma possono prodursi anche su soggetti diversi. Si allude a quella che viene definita **trasmissione intergenerazionale della violenza in seno alla famiglia**, l'apprendimento da parte dei membri più giovani del gruppo attraverso l'osservazione delle condotte violente poste in essere dai familiari¹⁵³.

Occorre ora analizzare i **fattori di rischio e di protezione nel nucleo domestico**. La famiglia è veramente il luogo del paradosso: la rappresentiamo come centro degli affetti, un rifugio contro le avversità, uno spazio di protezione. Contemporaneamente la scopriamo luogo di esercizio di forme di aggressività e di violenze¹⁵⁴.

Le statistiche parlano chiaro: si rileva che, in generale, maschi e femmine sono parimenti interessati e che l'abuso fisico ha un'incidenza elevata; nel 90% dei casi sono

¹⁵⁰ Moro, A. C., *Erode fra noi*, cit., 32-34.

¹⁵¹ Cfr. sito web www.istat.it/salastampa/comunicati/non_calendario/20070221_00/testointegrale.pdf.

¹⁵² La classificazione è certamente utile ma non può mai essere assoluta. Moro, A. C., *Erode fra noi*, cit., 44 e ss.

¹⁵³ Larizza, S., *op. cit.*, 52-54.

¹⁵⁴ Dosi, G., Porfini, E., *op. cit.*, 7 e ss.

responsabili i familiari e il 45% degli abusi fisici si verificano tra il primo e il quinto anno di vita e, se si aggiunge anche l'abuso psicologico, la percentuale sale ad oltre il 70%¹⁵⁵.

Per quanto riguarda l'incidenza degli abusanti risulta che in oltre il 30% dei casi entrambi i genitori sono corresponsabili; si rileva inoltre che sebbene l'incidenza maggiore si riscontri nelle classi meno abbienti, il fenomeno è presente in tutti gli strati socio-economici, culturali, razziali e religiosi della società.

Molte ricerche sono state compiute, specie nel mondo anglosassone, per costruire un **identikit del genitore maltrattante**, anche al fine di porre in essere un adeguato sistema di prevenzione del maltrattamento e dell'abuso all'infanzia¹⁵⁶. Per quanto riguarda i fattori presenti nella storia personale di entrambi i genitori, alcuni sono ricorrenti:

- conflitto coniugale;
- maltrattamenti e le percosse subite nella famiglia di origine;
- conflitti non risolti con la famiglia estesa;
- scarsa capacità di socializzazione del genitore e di assunzione delle responsabilità;
- immaturità dei genitori (tra i 20-25 anni per le madri e 24-30 anni per i padri);
- assenza di autostima; bassissimo livello di tolleranza e di capacità di attendere i normali processi maturativi del ragazzo;
- incapacità di riconoscere e accettare i propri aspetti negativi spostandoli sul bambino, che diviene capro espiatorio su cui scaricare le tendenze aggressive familiari;
- situazione di isolamento e diffuso senso di stanchezza, stress e collera;
- prevalenza della madre come genitrice maltrattante¹⁵⁷.

In realtà alla base del comportamento maltrattante vi è sempre un insieme di cause diverse, sociali e individuali, che interagendo tra loro scatenano l'aggressività nei confronti dei figli principalmente perché si innestano su personalità immature, instabili e incapaci di instaurare col proprio figlio una relazione positiva di attaccamento.

¹⁵⁵ Per un riscontro effettivo, cfr. i dati reperibili presso il CBM (Centro per il Bambino Maltrattato) di Milano e il CABMF (Centro di Aiuto al Bambino Maltrattato e alla Famiglia) di Roma. Di Piero, G., *op. cit.*, 19 e ss.

¹⁵⁶ Gulotta, G. (1984). *Famiglia e violenza: aspetti psicosociali*, Varese: Giuffrè, 106 e ss.

¹⁵⁷ Quest'ultimo dato è equivoco e non autorizza all'affrettata conclusione che la donna nella vita familiare sia più violenta dell'uomo; ciò è dovuto al fatto che è la donna che trascorre maggior tempo con i figli ed esplica più intensamente il ruolo di assistenza e di educazione. Non è senza significato che quando le madri lavorano e i padri sono disoccupati, la tendenza si inverte. Moro, A. C., *Erode tra noi*, cit., 139 e ss.

Emerge, inoltre, che nella maggior parte dei casi i genitori maltrattati sono stati a loro volta bambini maltrattati¹⁵⁸. Tale drammatica spirale innesta un processo perverso che è difficile interrompere e che segnerà pesantemente la vita dei genitori e dei figli, in una concatenazione ereditaria di sofferenze senza fine¹⁵⁹.

Le ricerche sul tema delle sevizie fisiche hanno, inoltre, tentato di evidenziare un **identikit anche del bambino maltrattato**. Per quanto riguarda il minore, il rischio di violenza comincia molto spesso con problemi che sono legati:

- alla storia delle nascite: basso peso iniziale, prematurità o complicazioni al momento del parto;
- all'età: il bambino al di sotto dei due anni di vita si trova in una situazione di rischio elevato. Il genitore si trova ad essere incapace di affrontare il pianto incessante del bambino e la probabilità di un maltrattamento è più alta in alcune attività: il nutrire, il fare il bagno, il vestire o svestire e l'addormentare;
- al temperamento: un figlio iperattivo o negativista. Raramente i bisogni del bambino nei primi anni di vita sono in sintonia con le abitudini degli adulti (il ritmo del sonno, i pasti, il mancato controllo degli sfinteri)¹⁶⁰;
- al sesso: in misura maggiore sono i maschi le vittime dei maltrattamenti con una differenza che tende ad annullarsi intorno ai dieci anni;
- l'handicap o malformazioni: il minore che richiede risposte o bisogni particolari a causa delle sue limitate capacità fisiche o intellettive determina un generale appesantimento nel clima familiare che può predisporre lo stesso al rischio di maltrattamento;
- infine, semplicemente, qualora sia un figlio non desiderato.

Accanto a questi fattori compaiono poi elementi connessi alla marginalità sociale come la disoccupazione, la mancanza di alloggi adeguati, miseria, frequenza ad altri servizi (centri di salute mentale o centri di cura per alcolisti o tossicomani). Tuttavia non si deve incorrere nell'errore di ritenere che i maltrattamenti in famiglia siano da circoscrivere a

¹⁵⁸ D'Ambrosio, C. (2004) *Psicologia delle punizioni fisiche. I danni delle relazioni educative aggressive*, Trento: Erickson, 47-51, analizza l'etiologia del maltrattamento e distingue tra macrosistema (i valori culturali che influenzano lo sviluppo del bambino), microsistema (il *setting* familiare) e sviluppo ontologico (ciò che l'individuo ha ereditato dai suoi genitori e il ruolo che essi hanno svolto).

¹⁵⁹ Moro, A. C., *Erode tra noi*, cit., 140.

¹⁶⁰ D'Ambrosio, C., *op. cit.*, 103 e ss.

genitori con patologie mentali o abusanti di sostanze stupefacenti o alcoliche, in quanto le statistiche dimostrano che solamente una piccola percentuale (3%) è riconducibile a tale stato del genitore¹⁶¹.

Infine, dal punto di vista della dinamica familiare, i fattori che più vistosamente operano come elementi di perturbamento del clima domestico sono: la nascita di un altro figlio, un nuovo convivente, presenza di nonni in situazione vedovile, i tracolli economici, la carcerazione, la frequentazione assidua di uno o più componenti della famiglia di sette religiose con regole molto rigide.

Ultimo aspetto che merita di essere analizzato, seppur brevemente, è quello della capacità che alcuni bambini hanno nel rispondere e nel reagire al maltrattamento: il concetto di **resilienza** (dal latino *resiliere*, è la capacità di resistere agli urti improvvisi senza spezzarsi). Se, infatti, la maggior parte dei minori che sono sottoposti a violenza soffre di gravi e negative conseguenze, altri riescono a resistere in modo sorprendentemente e sufficientemente positivo. Il concetto di resilienza nei bambini è un concetto relativo: può cambiare nel tempo ed è influenzata dal contesto ambientale e da predisposizioni ereditarie. In letteratura vengono spesso chiamati “invincibili”, “invulnerabili”, “resilienti” e rappresentano un aspetto particolarmente positivo perché testimoniano che non tutti i bambini maltrattati inevitabilmente finiranno per avere disabilità o un disadattamento per tutta la vita¹⁶². Schematicamente, i tratti che contribuiscono a determinare la resilienza sono:

- capacità di reagire rapidamente di fronte ai pericoli (iper-vigilanza) evitando le situazioni di *escalation*;
- capacità di ristrutturazione cognitiva delle esperienze di sofferenza e funzionale dissociazione temporanea dall’evento traumatico;
- desiderio di apprendere e convinzione di essere amati (autostima);
- atteggiamento di ottimismo, speranza e altruismo;
- precoce maturità (spesso sono definiti “pseudo-adulti”);
- capacità di relazioni affettive immediate e indiscriminate e capacità di dissociazione dagli affetti negativi;

¹⁶¹ Gulotta, G., *op. cit.*, 106 e ss.

¹⁶² Mariani, A. M., *op. cit.*, 39 e ss.

- capacità di proiettarsi nel futuro e di fantasticare come sarebbe la propria vita (immaginarsi in un tempo e in uno spazio differenti);
- creazione e impiego di relazioni utili alla sopravvivenza;
- idealizzazione della competenza dell'aggressore¹⁶³.

Qualche breve considerazione deve farsi, infine, sulle **conseguenze** che le violenze dell'infanzia possono provocare nel bambino. Gli studi hanno cercato di individuare le conseguenze neurologiche e hanno rilevato che le violenze sui bambini portano a un'alta incidenza di *deficit*, non solo nel caso di lesioni alla testa ma anche in assenza di lividi o fratture craniche. I bambini abusati presentano, inoltre, difficoltà o incapacità a lasciarsi andare e a divertirsi con comportamenti adeguati all'età, sintomi psichiatrici come l'enuresi, comportamenti bizzarri, scarsa autostima, disturbi di apprendimento, chiusura in sé stessi, comportamenti ribelli e aggressivi e irrequieti. Assai preoccupanti sono le conseguenze psicologiche di tipo depressivo che insorgono quando la difesa aggressiva per la sopravvivenza si stempera e si esaurisce. Si ha passività, abulia, chiusura in sé stessi, perdita di ogni speranza e stimolo a crescere e a strutturarsi. Per poter costruire la propria maturità il bambino deve poter sviluppare e vivere un'infanzia in un ambiente stimolante, avere fiducia nell'altro, sperimentare rapporti gratificanti e soddisfacenti e sviluppare l'autostima: ciò è sicuramente vietato al bambino che subisce abitualmente violenze fisiche o sevizie¹⁶⁴.

10. Conclusioni e prospettive: verso una «legge anti-schiaffo»?

Il bambino maltrattato o abusato è soprattutto un bambino tradito dalla sua stessa famiglia nelle sue naturali aspettative di affetto e protezione¹⁶⁵. L'individuazione precoce delle famiglie a rischio rappresenta pertanto la priorità assoluta dell'intervento: povertà, ignoranza, immaturità e scarso buon senso sono quasi sempre alla base dell'abuso e pertanto è necessario intervenire dal momento della nascita iniziando a sostenere i genitori con una rete creata dai servizi sanitari e sociali. Il programma di prevenzione richiede un costo particolarmente basso: si tratterà di invitare i genitori a frequentare i consultori anche tramite manifesti, spot televisivi e un'attività di sensibilizzazione.

¹⁶³ Luzzatto, A. G., Soranzio, L., Zoldan, R., *op. cit.*, 365-366.

¹⁶⁴ Moro, A. C., *Erode tra noi*, cit., 145.

¹⁶⁵ Di Piero, G., *op. cit.*, 115 e ss.

Proprio in tale contesto, e soprattutto in materia di divieto di ricorso alle punizioni corporali in ambito educativo, si avverte la necessità di una legge chiara che contribuisca a far sviluppare nei genitori un concetto di educazione positiva¹⁶⁶.

A conclusione di questo lavoro non resta che porci una domanda: il bambino abusato è veramente tutelato? Non costituisce, inoltre, una forma di violenza lo scarso interesse dimostrato dal legislatore per la costruzione di istituti giuridici atti a difendere il ragazzo da aggressioni e sevizie?¹⁶⁷

Appare indispensabile a completamento di questa analisi, esaminare le carenze di tutela che lasciano spesso del tutto indifeso il bambino in una società ostile e incapace di comprendere le reali esigenze fondamentali della sua crescita.

Sul piano della tutela penale, si segnala che le norme penali a tutela del ragazzo sono ancora quelle previste dal legislatore fascista con il codice Rocco del 1930. È evidente come una normativa nata in una realtà sociale tanto diversa da quella attuale non è idonea a disciplinare fenomeni che si sono sviluppati negli ultimi cinquant'anni; il concetto stesso di famiglia è mutato e, fortunatamente, non ci si accontenta più di offrire una tutela a quella che è la «facciata della famiglia» ma si cerca di tutelare i singoli membri e i loro rapporti. Si modifica il concetto di *ius corrigendi* e si comincia a prestare attenzione alla natura del ragazzo come soggetto titolare di diritti e in formazione.

Al contrario che nella legislazione penale, la vigente normativa civile ha delineato uno statuto di tutela del minore, specie nell'ambito familiare, che può ritenersi adeguato¹⁶⁸. Non solo tutela patrimoniale del bambino ma anche tutela dei diritti della sua personalità e dei bisogni fondamentali per la sua crescita. Il genitore non è padrone del figlio; educare non significa colonizzare la mente del giovane ma considerare le sue inclinazioni naturali e le aspirazioni; si rivaluta il concetto di interesse del minore e, in definitiva, il «*diritto sul minore*» si è trasformato in un *diritto del minore*¹⁶⁹.

¹⁶⁶ Basta sfogliare i titoli dei quotidiani nazionali e internazionali per rendersi conto di quanto l'attività di promozione sollecitata dal Consiglio d'Europa crei divergenze d'opinione. In data 28 aprile 2010, viene riportato: «*L'Europa non vuole le sculacciate*» (ItaliaOggi), «*Ceffoni proibiti per legge?*» (Il Giornale), «*Infanzia: CE mette al bando le sculacciate*» (ANSA), «*Eurocrats want total smacking ban*» (Express, Gran Bretagna), «*Los jugadores del Madrid, en una expocion contra los castigos a menores*» (la Vanguardia, Spagna) e «*Le Conseil de l'Europe cible la fessée*» (Sud Ovest, Francia).

¹⁶⁷ Moro, A. C., *Erode tra noi*, cit., 229.

¹⁶⁸ V. *supra* sugli ordini di protezione.

¹⁶⁹ Moro, A. C., *Erode tra noi*, cit., 238.

In quest'ottica, i punti salienti per una strategia contro il ricorso alle punizioni corporali nell'educazione dei figli sono¹⁷⁰:

- a. superare l'emotività: si deve evitare che la presa di coscienza di abusi fisici e psicologici si riduca ad una sterile indignazione del fenomeno senza analizzarne le cause;
- b. attuare la riforma assistenziale (elaborata nel 1977);
- c. abbattere la cortina del silenzio: i casi di abuso devono emergere dal sommerso;
- d. elaborare una sensibilizzazione dell'opinione pubblica e, contemporaneamente, una «legge *anti-schiaffo*»;
- e. non enfatizzare l'intervento penale: non si può pensare che il problema possa essere solamente ricondotto ad un inasprimento delle pene;
- f. uscire da un'ottica puramente assistenziale: non è essenziale moltiplicare i servizi, ma riorganizzare quelli esistenti;
- g. costruire e diffondere una nuova cultura dell'infanzia, attraverso la sensibilizzazione dell'opinione pubblica. L'introduzione di una «legge *anti-schiaffo*» non accompagnata da una sensibilizzazione e presa di coscienza del fenomeno risulterebbe inutile e recepita come un'imposizione.

La «decolonizzazione» dell'infanzia, il superamento di una diffusa realtà di abuso, costituisce in minima parte un problema tecnico: esso è analizzato dalle scienze giuridiche e psicologiche e rappresenta principalmente un problema culturale. È un problema che coinvolge tutti: che si abbiano o meno dei bambini. «Solo il nascere di una nuova cultura permetterà una migliore tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza permettendo di poter vincere la scommessa del futuro: preparare una società migliore per l'uomo di domani»¹⁷¹.

¹⁷⁰ Moro, A. C., *Erode tra noi*, cit., 251.

¹⁷¹ *Ivi*, 265.

Riferimenti bibliografici

- Alpa, G. (2006). *I principi generali*. Milano: Giuffrè.
- Antolisei, F. (1992). *Manuale di diritto penale, parte speciale*. Milano: Giuffrè.
- Assante, G., Giannino, P., Mazziotti, F. (2007). *Manuale di diritto minorile*. Milano: Laterza.
- Basile, F. (2008). *Immigrazione e reati culturalmente motivati, il diritto penale delle società multiculturali europee*. Milano: CUEM.
- Bisacci, M. C. (2007). *Gli sfumati contorni dello ius corrigendi*, in *Cassazione Penale*, 12.
- Carloni, G., Nobili, D. (1975). *La mamma cattiva: fenomenologia e antropologia del figlicidio*. Firenze: Guaraldi.
- Cendon, P. (1991). *I bambini e i loro diritti*. Bologna: Il Mulino.
- Cesa-Bianchi, M., Scabini, E. (1991)(a cura di). *La violenza sui bambini. Immagine e realtà*. Milano: F. Angeli.
- Ciaroni, L. (2006). Le forme di tutela contro la violenza domestica, in *Giurisprudenza di merito*, 9.
- Cirillo, S., Di Blasio, P. (1989). *La famiglia maltrattante. Diagnosi e terapia*. Milano: Cortina.
- Cocco G., Ambrosetti, M. G. (2007). *Manuale di diritto penale. Parte speciale. I reati contro le persone. Vita, incolumità personale e pubblica, libertà, onore, moralità pubblica e buon costume, famiglia, sentimento religioso, per i defunti e per gli animali*. Padova: Cedam.
- Conforti, M. (2009). Il contenuto degli ordini di protezione, in M. Paladini (a cura di), *Gli abusi familiari*. Padova: Cedam.
- D'Ambrosio, C. (2004). *Psicologia delle punizioni fisiche. I danni delle relazioni educative aggressive*. Trento: Erickson.
- Dell'Antonio A., De Leo, G. (1986). *Il bambino, l'adolescente e la legge. Esperienze e prospettive di collaborazione tra giuristi e psicologi per la tutela del minore*. Milano: Giuffrè.
- Di Pietro, G. (1999). *Il bambino maltrattato e/o abusato*. Roma: Pellicani.

Dosi, G., Porfini, E. (1992). *Vocabolario di famiglia. La violenza contro i minori*. Roma: Edizioni Associate.

Riferimenti bibliografici

Duden, B. (1994). *Il corpo della donna come luogo pubblico: sull'abuso del concetto di vita*. Torino: Boringhieri.

Ferraro, G. (2008). Distinzione tra il reato di abuso dei mezzi di correzione e disciplina e il reato di maltrattamenti in famiglia: l'evoluzione giurisprudenziale, in *Rivista penale*, 6.

Fidelbo, G. (2009). Lo stalking e le nuove misure cautelari di protezione dalle violenze familiari, in *Minorigiustizia*, 3.

Frattoni, F., Spatafora, E. (2009). *L'Europa e i diritti dei bambini, profili politico-giuridici*. Bari: Cacucci.

Gulotta, G. (1984). *Famiglia e violenza: aspetti psicosociali*. Varese: Giuffrè.

Larizza, S. (2009). Contenuti e limiti della tutela penale nella famiglia, in *Minorigiustizia*, 3.

Luzzatto, A. G., Soranzio, L., Zoldan, R. (1991). *L'abuso e la violenza*, in P. Cendon (a cura di), *I bambini e i loro diritti*. Bologna: Il Mulino.

Mariani, A. M. (1993). *L'alunno vulnerabile. Pedagogia del mal-trattamento psicologico*. Milano: Unicopli.

Marinucci, G., Dolcini, E. (2009). *Manuale di diritto penale. Parte generale*. Milano: Giuffrè.

Miller, A. (2007). *La persecuzione del bambino: le radici della violenza*. Milano: Boringhieri.

Moccia, S. (1992). *Il diritto penale tra essere e valore*. Napoli: Edizioni scientifiche.

Montecchi, F. (2005). *Dal bambino minaccioso al bambino minacciato. Gli abusi sui bambini e la violenza in famiglia: prevenzione, rilevamento e trattamento*. Milano: F. Angeli.

Montecchi, F. (1998). *I maltrattamenti e gli abusi sui bambini. Prevenzione ed individuazione precoce*. Milano: F. Angeli.

Moro, A. C. (1988). *Erode tra noi. La violenza sui minori*. Milano: Mursia.

Moro, A. C. (1991). *Il bambino è un cittadino. Conquista di libertà e itinerari formativi: la Convenzione dell'ONU e la sua attuazione*. Milano: Mursia.

Moro, A. C., Fadiga, L. (2008)(a cura di). *Manuale di diritto minorile*. Bologna: Zanichelli.

Riferimenti bibliografici

Morozzo della Rocca, P. (2009). La protezione delle persone prive di autonomia nella violenza familiare: uno sguardo multiculturale al problema, in *Minorigiustizia*, 3.

Pajardi, D. (2009). Individuazione e valutazione del danno nei soggetti esposti a violenze familiari, in *Minorigiustizia*, 3.

Paladini, M. (2009). *Gli abusi familiari. Misure personali e patrimoniali di protezione. Profili di diritto civile, penale e comparato*. Padova: Cedam.

Ponzo, E. (1986). Il bambino tra mito, realtà e utopia, in A. Dell'Antonio, G. De Leo (a cura di), *Il bambino, l'adolescente e la legge. Esperienze e prospettive di collaborazione tra giuristi e psicologi per la tutela del minore*. Milano: Giuffrè.

Quadrato, M. E. (1995). *Il minore tra interessi e diritti: una lettura comparata*. Bari: Cacucci.

Renda, A. (2009). L'abuso familiare, in M. Paladini (a cura di), *Gli abusi familiari*. Padova: Cedam.

Resta, E. (1998). *L'infanzia ferita*. Roma: Laterza.

Riva, M. G. (1993). *L'abuso educativo. Teorie del trauma e pedagogia*. Milano: Unicopli.

Scalia, E. (2009). Le modifiche in materia di tutela dei minori, in *Diritto penale e processo*.

Scott, G. R. (2006). *Storia delle punizioni corporali*. Milano: Oscar Storia Mondadori.

Silvani, S. (2005). Il minore vittima di abusi in famiglia. Tra tutela penale e protezione 'cautelare', in *Cassazione Penale*.

Tumbiolo, L. (1987). *Del minore e della violenza sul minore. Rapida guida di diritto minorile*. Foggia: Bastogi.

UNICEF (1999, novembre). *I bambini e i loro diritti. Temi, 2*. Roma: Comitato Italiano per l'Unicef.

UNICEF (2009, settembre). *Progressi per l'infanzia. Report Card sulla protezione dell'infanzia, 8*. Roma: Unicef International.

Contatti: f.cruccu@yahoo.it 3462280802

Questo lavoro rappresenta un ulteriore studio sulle problematiche da me affrontate in materia di diritto e tutela della condizione dei minori. Dopo aver analizzato il delicato tema della decarcerazione minorile nella tesi di Laurea triennale in Scienze Giuridiche e quello del lavoro minorile e l’obbligo d’istruzione nella tesi di Laurea specialistica in Giurisprudenza, ho approfondito, per la tesi di Master di II livello in “Diritto del Minore”, un argomento attuale che mi ha sempre incuriosito e, data l’interdisciplinarietà, ciò mi ha consentito di analizzare gli aspetti giuridici e psicologici, permettendomi di cogliere le sfumature che il problema legato alle punizioni corporali e all’educazione dei figli si porta dietro.

Quando si studiano le problematiche che interessano i bambini accade sicuramente qualcosa. Ci si rende conto che possono essere molto buoni e sfortunati o molto cattivi, a seconda delle circostanze. E, a chi decide di occuparsi di bambini e adolescenti e della tutela dei loro diritti, accade poi qualcosa di curioso: si prende l’abitudine di guardare molto più attentamente e di accettare di scambiare più spesso lo sguardo con i bambini che si incontrano per strada.

Quando si analizzano i diritti del minore si finisce, magari senza volerlo, a parlare ancora una volta di disgrazie, dimenticandosi che i bambini non sono affatto tutti quanti maltrattati, abusati, abbandonati o sventurati ma che, per fortuna, la maggior parte di essi, invece, ride e gioca felice da qualche parte. Anche se, di tutto ciò, il diritto non ha l’abitudine di occuparsi.*

A questo lavoro e alla messa a punto di alcuni fondamentali passaggi, hanno dato un contributo prezioso la Prof.ssa Anna Maria Marchio, docente presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Roma “Sapienza” e la Dott.ssa Anna Di Stasio, sostituto procuratore presso la Procura del Tribunale per i Minorenni di Roma, che ringrazio sentitamente.

Roma, 25 ottobre 2010

* Considerazioni, da me pienamente condivise, di Paolo Cendon, (1991) (a cura di). *I bambini e i loro diritti*, Bologna: Il Mulino, 6-7.